

CAMERA DEI DEPUTATI N. 969

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FASSINO, AGOSTINI, FOLENA, VISCO

Delega al Governo per la riforma del diritto societario

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i numerosi meriti dell'azione riformatrice e risanatrice in campo economico-finanziario dei Governi di centrosinistra può essere a buona ragione annoverato il conseguimento di una Borsa valori di *standing* europeo.

La capitalizzazione è passata dal 17,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) della fine del 1994 al 67,8 per cento della fine del 2000; in particolare è aumentata di 2,5 volte nel recente triennio. Il controvalore giornaliero medio degli scambi è più che decuplicato nell'ultimo quadriennio, fino a superare i 3 miliardi di Euro.

Passi devono essere ancora compiuti in direzione dell'incremento del numero delle società quotate e dell'ulteriore contendibilità degli assetti proprietari, ma il percorso imboccato è sicuramente quello corretto.

Sotto il profilo della dimensione del mercato e della acquisita dimestichezza del pubblico dei risparmiatori nei confronti dell'investimento azionario, tali sviluppi sono stati prevalentemente innescati e hanno trovato continuo alimento negli imponenti processi di privatizzazione, ai quali hanno potuto favorevolmente affiancarsi, in circolo virtuoso, le sollecitazioni finanziarie provenienti dal settore già originariamente privato dell'imprenditoria nazionale.

Gli investitori istituzionali hanno finalmente incominciato a fare sentire la propria voce, sempre incisiva e non di rado determinante, nella gestione delle società partecipate; l'atteso definitivo decollo dei fondi pensione è prossimo a fornire il valore aggiunto della visione di medio-lungo periodo, propria di questa importante categoria di investitori.

Siffatta evoluzione particolarmente positiva del mercato dei capitali di rischio non avrebbe potuto tuttavia prodursi, né tanto meno consolidarsi, se non fosse stata accompagnata dallo sviluppo di un quadro normativo adeguato e coerente con gli *standard* comunitari. Tale supporto è stato fornito in prima battuta dal decreto legislativo Eurosim del 1996, ma soprattutto e decisamente dal successivo testo unico della finanza del 1998, che per generale consenso viene giudicato come esperienza avanzata a livello internazionale.

Il citato testo unico ha stabilizzato l'inquadramento normativo dei tre grandi attori della Borsa: gli intermediari, i mercati, le società quotate. In quest'ultimo capitolo rientrano in particolare la nozione di appello al pubblico risparmio e la *corporate governance* degli emittenti, sotto i diversi profili dell'informazione societaria, della trasparenza degli assetti proprietari, della tutela delle minoranze, delle deleghe di voto, del collegio sindacale e della revisione contabile.

Ribadiamo in questa sede che, dopo circa tre anni di applicazione, riteniamo del tutto soddisfacenti le soluzioni adottate, a partire dalla scelta strategica — per la quale la maggioranza parlamentare si è pronunciata consapevolmente fin dall'inizio — consistente nella ampia responsabilizzazione applicativa demandata alle autorità di vigilanza (Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB e Banca d'Italia).

In particolare valutiamo positivamente la nuova disciplina, che per molte parti supera quella generale dettata dal codice civile per le società per azioni e le società cooperative, in vigore dal 1° luglio 1998 per gli emittenti di titoli quotati, nonché, sia pure limitatamente a certi obblighi informativi nei confronti della CONSOB e del mercato, per gli emittenti di titoli non quotati ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 116).

Al tempo stesso la vasta e intensa attività istruttoria sottostante all'emanazione

del testo unico, condotta anche in sede parlamentare, ci ha indotto fin dall'inizio a considerare l'opportunità di intervenire — facendo tesoro, per quanto applicabile, di quella stessa esperienza e delle conseguenti soluzioni adottate — sul resto del vasto universo delle società di capitali, al fine di aggiornarne la complessiva disciplina codicistica di riferimento, vecchia ormai di oltre mezzo secolo ed in parte decisamente obsoleta.

Ricordiamo in proposito che nel nostro Paese l'avvio di una riforma del diritto societario ha preso le mosse dalla convinzione che sia necessario ridurre il divario che si è aperto tra la regolamentazione delle società quotate e delle società non quotate, dopo le modifiche introdotte con il testo unico della finanza. Quest'ultimo è intervenuto sulla disciplina delle società quotate sul presupposto che, una volta adeguata la regolamentazione interna dell'intermediazione finanziaria al quadro comunitario di riferimento, fosse opportuno conformare alle norme e alle prassi che si vanno affermando sui mercati finanziari internazionali anche il diritto degli emittenti.

L'intervento più generale sul diritto delle società di capitali presenta tuttavia una notevole differenza rispetto alle riforme fino ad ora compiute: per le società quotate su mercati regolamentati, la creazione del mercato unico e la globalizzazione della finanza suggeriscono di introdurre una disciplina che avvicini il nostro ordinamento a quello dei mercati con piazze finanziarie più sviluppate, caratterizzate da una cornice regolamentare in grado di assicurare una più efficace tutela degli investitori; per le società non quotate, viceversa, non sembra essere oggi all'opera un'altrettanto intensa concorrenza tra ordinamenti, talché differenze di disciplina rilevanti permangono anche all'interno di aree economicamente e finanziariamente integrate, riflettendo in qualche misura le specificità della struttura produttiva e degli assetti proprietari di ciascun Paese.

La riforma del diritto delle società per azioni impone di tenere presente che in

Italia questo modello è oggi adottato da una moltitudine di società di piccole dimensioni, che si dimostrano spesso aperte alla concorrenza internazionale sul fronte dei mercati di prodotto, ma preferiscono mantenersi chiuse, anche nei confronti del mercato nazionale, sotto il profilo della raccolta di mezzi finanziari.

L'approccio della presente proposta di legge è parzialmente diverso, tendendo ad enfatizzare il ruolo del diritto societario nel favorire l'efficienza del contratto che lega i soci, nella convinzione che: *a)* l'utilizzo del medesimo strumento per perseguire una pluralità di fini rischia di condurre a risultati complessivamente inefficienti; *b)* gli strumenti di cui dispone il diritto societario per fare fronte alla mutevolezza nel tempo delle relazioni tra le imprese e i terzi e alla difformità degli interessi da tutelare nelle differenti tipologie di rapporti sono, in molti casi, eccessivamente rigidi; *c)* non pochi problemi incontrati dalle imprese italiane nei loro percorsi di crescita e di apertura al mercato mobiliare sono riconducibili ad inefficienti soluzioni fornite dall'ordinamento per regolare i rapporti tra soci.

È indubbio che aspetti di inadeguatezza si sono manifestati anche con riguardo agli strumenti a disposizione dei creditori per tutelare i propri diritti, per intervenire nelle scelte delle imprese in momenti di difficoltà finanziaria e per sollecitare l'adozione di azioni correttive: la passata recessione è ricca di casi nei quali i creditori si sono accorti delle condizioni in cui versavano le imprese clienti solo dopo che l'informazione era diventata di pubblico dominio e nessun rimedio atto a salvaguardare le proprie ragioni creditizie era più attivabile.

Tuttavia, una soluzione adeguata a questi problemi può trovarsi solo in (minima) parte nel diritto societario. In particolare, se l'ordinamento assicura un'informativa societaria di qualità soddisfacente, le banche e gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere professionalmente in grado di predisporre strumenti di autotutela sufficienti: se non ne hanno la capacità, significa che vi sono problemi nella

regolamentazione di settore, nel grado di concorrenza del comparto e, forse, in assetti proprietari che hanno a lungo influenzato la loro funzione-obiettivo; se difficoltà insorgono anche quando gli intermediari hanno attivato i presidi necessari, le soluzioni normative possono situarsi più propriamente sul terreno del diritto fallimentare, poiché solo se le sanzioni *ex post* sono efficaci, tempestive, credibili e commisurate al danno, il creditore può essere in grado di far valere i propri diritti.

Un'analoga argomentazione vale nei riguardi dei creditori commerciali. La rilevanza di questa fonte di finanziamento esterno, che per le imprese di minori dimensioni sopravanza addirittura il ricorso all'indebitamento finanziario, rende senz'altro utile una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti che i creditori commerciali possono attivare per far valere i propri diritti. Anche in questo caso, tuttavia, solo in minima parte i tipici conflitti tra fornitori ed imprese possono trovare opportuna soluzione nel solo diritto societario.

La medesima linea di ragionamento può riproporsi nei confronti dei lavoratori. Anche nei rapporti tra impresa e lavoratori si appalesano questioni in ordine alle quali è opportuno ricercare soluzioni anche sotto il profilo della *corporate governance*. In altri Paesi — essenzialmente l'Austria e la Germania — i rappresentanti dei lavoratori possono sedere in appositi organi sociali, contribuendo al controllo sulla gestione. Benché questa soluzione presenti indubbi elementi di interesse, nel nostro contesto non pare opportuno introdurla obbligatoriamente, sia pure per le società di una certa dimensione.

Se il coinvolgimento dei dipendenti non è desiderato dai soci, una disposizione di questo genere finisce infatti per tradursi in un disincentivo alla crescita dimensionale; le stesse autorità tedesche hanno recentemente osservato che gli obblighi connessi alla cogestione hanno determinato un contenuto ricorso alla forma della società per azioni, ponendo un serio vincolo allo sviluppo del mercato di borsa. Se viceversa i

soci trovano conveniente prevedere forme di coinvolgimento dei dipendenti nella gestione dell'impresa, riteniamo sia compito del diritto societario fornire strumenti adeguati o, quanto meno, non porre vincoli a scelte statutarie di questa natura.

Tutte queste riflessioni ci hanno indotto a ricondurre tendenzialmente il diritto societario nel suo alveo più proprio, che è quello di supporto alle scelte dei soci e di soluzione dei problemi di incompletezza contrattuale che tipicamente caratterizzano il contratto di società. A differenza dei terzi, che sono generalmente legati all'impresa sociale da contratti che prevedono prestazioni definite, gli azionisti si caratterizzano come *residual claimant*, e non sono generalmente in grado di regolare *ex ante* tutte le possibili evenienze della vita dell'impresa. Ad esempio, nella fase iniziale di costituzione di una società, i contraenti tendono a considerare come meno probabile di quanto in effetti lo sia l'eventualità che *durante societate* sorgano dissidi tra i soci; in prima approssimazione, è quindi necessario che l'ordinamento si faccia carico di individuare un *corpus* minimo di regole volte a prevenire l'insorgere di liti e a ridurne i costi.

Quanto più numerosa si fa la compagine sociale, tanto più ardui diventano i problemi di coordinamento tra i soci e più probabile che il contratto sociale si riveli inadeguato a tutelare gli azionisti: soci che collettivamente dispongono di quote anche rilevanti di capitale possono non essere in grado di fronteggiare azioni contrarie ai loro interessi poste in essere da altri azionisti o da coalizioni di azionisti, finendo con l'assumere comportamenti di «apatia razionale», di disinteresse verso la gestione della società.

I problemi di incompletezza del contratto non solo generano inefficienze nel governo societario delle imprese, ma possono anche spiegare, in qualche misura, le difficoltà incontrate dalle imprese italiane nell'ampliare la compagine sociale aprendosi gradualmente al mercato, fino alla quotazione in borsa. Infatti, se i soci fondatori non sono in grado di adottare strumenti contrattuali che forniscano ade-

guate tutele ai nuovi soci, l'ampliamento della base sociale può incontrare ostacoli per un problema di selezione avversa.

La presente proposta di legge tende dunque a rendere accessibili una pluralità di soluzioni organizzative, predisponendo modelli più sofisticati per società caratterizzate da un elevato numero di soci, anche se non necessariamente da grandi dimensioni aziendali. Infatti, per le società con un'ampia compagine sociale: *a)* maggiore è l'esigenza di dotare le minoranze di informazioni adeguate sulla gestione e sugli assetti di controllo della società; *b)* più ardua è la soluzione dei problemi cui dà luogo l'incompletezza del contratto di società; *c)* relativamente più elevato deve essere il grado di imperatività della disciplina applicabile, poiché gli impegni liberamente assunti dai soci di controllo non sarebbero credibili in assenza di vincoli esterni inderogabilmente posti dall'ordinamento.

È per questa ragione che nella nostra proposta di legge sono delineati due tipi di società per azioni (la società per azioni semplificata e la società per azioni), modellando, tendenzialmente, l'una per le imprese caratterizzate da base azionaria ristretta e l'altra per le ipotesi di compagini sociali numerose.

Sotto il profilo procedurale la soluzione prescelta è stata quella di demandare al Governo la responsabilità di emanare appositi decreti legislativi, fornendo, però, un complesso particolarmente articolato e definito di criteri direttivi per l'esercizio della delega.

I due fattori prima richiamati — vale a dire: il già avanzato *screening*, condotto a livello sia parlamentare che governativo, del mondo delle società commerciali anche non quotate; l'avanzato grado di dettaglio e vincolatività dei criteri direttivi che caratterizza la presente proposta di legge — ci inducono inoltre a suggerire tempi relativamente contenuti (un anno) per l'emanazione delle norme delegate, fermi restando il preventivo parere delle Commissioni parlamentari ed in ogni caso la facoltà del Governo di procedere entro l'anno successivo a quelle correzioni ed

integrazioni che l'esperienza applicativa della nuova disciplina potrà suggerire (articolo 1).

L'articolo 2 contiene i principi ed i criteri direttivi generali della delega in materia di società di capitali, sancendo: l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la competitività delle imprese, agevolandone la costituzione e lo sviluppo e riducendo i costi di contrattazione e di finanziamento; la libertà di scelta fra le forme organizzative d'impresa, nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica; la predisposizione degli strumenti normativi idonei a risolvere le controversie tra i soci, a tutelare i soci di minoranza, a proteggere i legittimi interessi dei terzi e dei creditori sociali, a reprimere gli abusi della personalità giuridica, a disciplinare i gruppi societari. Viene inoltre richiamato il vincolo imposto dall'ordinamento settoriale comunitario, fermo il principio di sussidiarietà.

La società a responsabilità limitata (articolo 3).

In una prospettiva di riforma volta a rendere più efficienti e funzionali i modelli organizzativi dell'attività di impresa, particolare attenzione merita la disciplina delle società a responsabilità limitata (Srl).

È questa una forma finora largamente sottoutilizzata nel nostro Paese, che, rispetto ad altri sistemi, vede una più elevata concentrazione di società di persone, che, se da un lato, garantiscono maggiore duttilità e flessibilità, possono d'altro canto costituire un freno alla crescita dimensionale e ad un più significativo accesso al mercato dei capitali.

Inoltre, l'attuale « appiattimento » della Srl sulla società per azioni (Spa) può generare una minore appetibilità di tale modello soprattutto laddove l'esigenza è quella di usufruire di modalità organizzative meno rigide, graduabili in base alle caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale.

Sebbene anche in base alla vigente disciplina vi siano spazi, sperimentati dalla

prassi, per una più accentuata differenziazione della Srl rispetto alle altre società di capitali, non è dubbio che la normativa della Srl, oggi costruita quasi interamente per rinvio alle disposizioni in materia di Spa, non corrisponde a quei bisogni di semplificazione e di più ampio riconoscimento dell'autonomia statutaria cui si ispira la nostra complessiva opera di riforma.

Se l'obiettivo è e deve essere quello di intervenire sui vincoli che possono tradursi in oneri eccessivi e quindi di fatto impedire lo sviluppo e la crescita delle imprese, riteniamo sia compito dell'ordinamento favorire una articolazione delle regole organizzative che riconosca siffatta autonomia, soprattutto in un contesto di affievolimento dei confini fra ordinamenti e quindi di oggettiva e più accentuata concorrenzialità tra regole anche nel campo delle società non quotate.

Dall'analisi del dato comparato emerge come in altri Paesi europei siano in corso di elaborazione progetti di complessiva revisione del diritto societario, con l'obiettivo di superare una regolamentazione al dettaglio e troppo invasiva nei confronti delle scelte private, così come analoghe iniziative sono allo studio anche in sede comunitaria.

Peraltro, da un lato occorre evitare un eccessivo affidamento alle virtù della autoregolamentazione dei privati (che in non pochi casi, occorre sottolinearlo, ha conseguito anche clamorosi insuccessi); dall'altro lato l'ordinamento non può rinunciare a definire le soglie minime di tutela, volte a garantire i diversi interessi coinvolti nella compagine societaria.

Nella presente proposta di legge, la forma della Srl è destinata a investire le iniziative a ristretta compagine sociale e con più accentuata presenza dei soci nella gestione aziendale; in questo quadro la disciplina imperativa può lasciare spazio agli strumenti di autorganizzazione e di autotutela dei soci, senza peraltro rinunciare a definire adeguati meccanismi di trasparenza contabile e di garanzia dei terzi creditori.

Inoltre, in considerazione del fatto che una elevata conflittualità può, come spesso accade, incidere negativamente sull'efficienza gestionale, causando fenomeni di « stallo » o di abuso ai danni dei soci di minoranza, emerge l'opportunità di individuare forme idonee di soluzione dei conflitti tra soci, soprattutto ricordando che questi ultimi non sempre sono in grado di predisporre già in via statutaria strumenti per fare fronte a simili situazioni.

Nell'ambito dei principi generali di delega, alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 si prevede innanzitutto che il legislatore emani un organico complesso di norme specificamente destinato a regolamentare le Srl come società a più ristretta compagine sociale e di più limitate dimensioni, marcando così, al contrario dell'ordinamento attuale, una netta differenziazione rispetto alla disciplina delle Spa.

Il principio di cui alla lettera *b)* del medesimo comma riconosce all'autonomia statutaria ampie possibilità di deroga alla disciplina dettata dal legislatore, mentre quello di cui alla lettera *c)* valorizza la volontà dei soci nel determinare le regole del rapporto sociale, pur nella salvaguardia dei diritti ad una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale. La specificazione è volta a consentire l'introduzione di norme che, nel contempo, tutelino il socio e garantiscano una efficiente e corretta conduzione societaria.

Alla lettera *d)* si richiama invece l'esigenza di disciplinare gli organi sociali della Srl, semplificandone però il funzionamento e lasciando comunque ai soci la possibilità di adottare meccanismi di governo societario che meglio rispondano alle proprie esigenze, fermo restando la salvaguardia dei diritti dei terzi.

L'obiettivo globale è di offrire un modello di riferimento nella organizzazione della società, modello che potrà però essere modificato o graduato in ragione delle peculiarità della specifica iniziativa imprenditoriale e degli effettivi rapporti sussistenti tra i soci.

Tra i criteri direttivi di carattere particolare, si prevede in primo luogo, alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo 3, l'abolizione della procedura di omologazione nonché, alla lettera *b)*, l'affidamento all'ufficio del registro dei controlli formali di corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge. La finalità consiste nella riduzione dei costi e dei tempi di costituzione della Srl, in coerenza peraltro con quanto già previsto da altri ordinamenti comunitari.

Ad analogo obiettivo di semplificazione è ispirato il criterio di cui alla lettera *c)*, volto a ridurre il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo.

Alla lettera *d)* si prevede una modifica della disciplina dei conferimenti, con l'ampliamento dei beni conferibili e il mantenimento della obbligatorietà della procedura di valutazione soltanto nei casi in cui il valore dei beni, da accertare secondo criteri oggettivi, superi una determinata soglia, eliminando inoltre l'obbligo della nomina da parte del tribunale di un esperto estimatore.

Alla lettera *e)* si fa riferimento alla fissazione del limite minimo del capitale, che non potrà in ogni caso superare la soglia di un decimo di quello che sarà previsto per le Spa.

Le lettere *f)*, *g)* e *h)* prevedono il riconoscimento dei già richiamati spazi di autonomia privata per i soci, nel diversificare il contenuto della partecipazione, nel disciplinare la circolazione delle azioni, vietando peraltro l'introduzione di clausole di intrasferibilità se non collegate alla possibilità di recesso, e nel consentire le clausole di acquisto delle quote cadute in successione al fine di prevenire la dispersione della compagine sociale con il rischio di pregiudicare la continuità di valide iniziative imprenditoriali.

Ai sensi della lettera *i)*, gli statuti potranno determinare liberamente le clausole di recesso, ma il legislatore delegato dovrà prevedere le opportune cautele a garanzia dei creditori sociali.

La lettera *l)* contiene la delega a disciplinare l'organizzazione della società, prevedendo un organo assembleare e un or-

gano amministrativo ma semplificandone le modalità di funzionamento. Il legislatore offre così un modello di riferimento per i soci, che comunque potranno optare anche per altre modalità: saranno abilitati per esempio a non prevedere l'organo amministrativo, fermi restando naturalmente i principi di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, nonché la responsabilità nei confronti dei creditori sociali.

Con i criteri di cui alle lettere *m)*, *n)* ed *o)* intendiamo rafforzare la tutela dei soci e delle minoranze, prevedendo nell'ordine: l'ampliamento degli strumenti di informazione; la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per richiedere la liquidazione della quota in situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto con gli altri soci; la disciplina dell'azione di responsabilità, che viene ammessa non ad iniziativa di singoli soci (ciò al fine di evitarne un utilizzo con mere finalità ricattatorie), bensì di minoranze qualificate, ferma restando in ogni caso la possibilità per gli statuti di prevedere ulteriori strumenti di tutela del socio singolo.

Con la previsione della lettera *p)* si consente alle Srl l'emissione di titoli di debito, collocabili esclusivamente presso operatori qualificati e vietando comunque ogni forma di appello diretto al pubblico risparmio, così da favorire il ricorso anche da parte delle Srl alle fonti di finanziamento esterne, limitate però alle controparti in grado di valutare e affrontare una più elevata rischiosità.

Si attribuisce poi al legislatore delegato, alla lettera *q)*, il compito di definire i limiti dimensionali oltre i quali diviene obbligatorio il controllo legale dei conti e si introduce, alla lettera *r)*, un criterio di agevolazione della trasformazione della Srl in Spa semplificata, al fine di favorire la crescita dell'impresa incentivandone, pur nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso dei soci, il passaggio ad una diversa e più articolata forma organizzativa.

Infine, alla lettera *s)*, si prevedono norme per la conservazione del capitale sociale

e per il rafforzamento della tutela dei creditori nelle ipotesi di dissesto della Srl.

La società per azioni (articoli 4 - 10).

L'articolo 4 individua l'ambito di applicazione della delega precisando che, salvo risulti diversamente, le relative disposizioni si applicano a tutte le spa non « semplificate ».

L'articolo 5 contiene i criteri di delega in tema di costituzione, conferimenti, azioni, obbligazioni e acconti sui dividendi. In materia di costituzione, è prevista una semplificazione con la eliminazione del procedimento di omologazione. Si prevede inoltre la possibilità di costituire la società senza indicazione della durata, nonché da parte di un socio unico (demandando al legislatore delegato di prevedere, per questo caso, adeguate garanzie per i creditori, come potrebbe essere, ad esempio, la regola della postergazione dei crediti del socio unico rispetto a quelli degli altri creditori in caso di fallimento).

Il capitale minimo per le spa dovrà essere stabilito in misura non superiore a quello attuale (lire 200 milioni); il versamento richiesto per la costituzione verrà ridotto a un quarto (rispetto agli attuali tre decimi) in conformità alla seconda direttiva comunitaria (direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976).

In materia di conferimenti in natura, si prevedono l'ampliamento del numero dei beni conferibili, la possibilità di nominare anche persone giuridiche quali esperti e la rimessione ai soci della scelta degli esperti, nell'ambito di elenchi di soggetti autorizzati a svolgere tale funzione dall'autorità giudiziaria, precisandosi che a detti esperti si applicherà l'articolo 64 del codice di procedura civile.

Viene poi precisato che il Governo dovrà avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della citata seconda direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che la relazione degli esperti non sia necessaria « quando il 90 per cento del valore nominale di tutte le azioni è emesso come

corrispettivo di conferimenti in natura effettuati da una o più società e quando sia soddisfatta una serie di condizioni (rinuncia da parte dei soci, debitamente pubblicizzata, alla relazione degli esperti; disponibilità, da parte delle società conferenti, di riserve non disponibili di importo almeno pari al valore nominale delle azioni emesse come corrispettivo del conferimento; garanzia da parte delle medesime società, fino a concorrenza del valore nominale delle azioni emesse, sui debiti della società beneficiaria insorti nel periodo tra la emissione delle azioni e l'anno successivo alla pubblicazione dei conti annuali relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti, con conseguente vincolo d'indisponibilità delle azioni; deliberazione da parte delle società conferenti di una riserva d'importo pari al valore nominale delle azioni, non disponibile fino a che non siano decorsi tre anni dalla pubblicazione del bilancio).

Viene introdotta la facoltà di emettere azioni senza valore nominale, azioni riscattabili (nei limiti previsti dalla citata seconda direttiva, che consente il riscatto soltanto se: lo prevede lo statuto; le azioni sono azioni interamente liberate; il riscatto ha luogo mediante assegnazione di utili o di riserve distribuibili o previa emissione di azioni a ciò finalizzata; previsione di una riserva non disponibile pari all'importo del valore nominale delle azioni riscattate, salvo che il riscatto abbia avuto luogo mediante emissione di nuove azioni; pubblicità del riscatto stesso) ed altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, anche dotati di caratteristiche diverse da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni.

La delega dispone altresì di ridurre i vincoli all'emissione di titoli di debito rapportati al capitale o al patrimonio, anche ove previsti dalla legislazione speciale (esempio: l'articolo 11 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), facendo salve, implicitamente, le norme in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari. Al fine

di incentivare la quotazione in mercati regolamentati, sono eliminati i limiti quantitativi per le società con azioni quotate o che quotano i titoli di debito emessi in mercati regolamentati.

È rimessa agli statuti la scelta dell'organo competente a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, con riserva all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione.

Al fine di mettere ordine nella legislazione stratificatasi nel tempo in materia di nominatività obbligatoria e di dematerializzazione e gestione accentrata di strumenti finanziari, si dispone che le relative discipline debbano essere coordinate.

Infine, si ammette la distribuzione di acconti sul dividendo entro i limiti, più ampi di quelli attualmente previsti, consentiti dalla citata seconda direttiva (articolo 15, paragrafo 2: esistenza di una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili sono sufficienti; l'importo non può superare quello dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tale fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere a riserva in virtù della legge o dello statuto), estendendone la facoltà a tutte le spa (oggi è consentita solo alle spa quotate).

L'articolo 6 detta i principi e i criteri direttivi in materia di assemblea e di patti parasociali.

In via generale, tali indirizzi sono rivolti, da un lato, ad alleggerire i costi connessi con le procedure assembleari e, dall'altro, ad incentivare l'esercizio del voto da parte degli investitori istituzionali, incoraggiandone così l'assunzione di un ruolo più attivo di monitoraggio sulla gestione delle imprese. In particolare, sono previste la possibilità di utilizzare forme di pubblicità dell'avviso di convocazione alternative rispetto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; la riduzione del termine stabilito per il deposito delle azioni in vista dell'adunanza (i cinque giorni oggi richiesti scoraggiano l'intervento nelle assemblee

delle società quotate italiane di molti investitori istituzionali); l'estensione a tutte le Spa della possibilità di introdurre per statuto il voto per corrispondenza e lo scrutinio segreto, nonché, a quelle con più di duecento soci, della disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto, disponendo contestualmente la revisione della disciplina prevista in merito dal testo unico della finanza, così da rimuovere i principali ostacoli di tipo normativo che si sono finora frapposti.

È altresì previsto in via generale l'esercizio del voto in via telematica. Resta confermata la disciplina del conflitto d'interessi del socio (articolo 2373 del codice civile), di cui peraltro s'impone al legislatore delegato di fornire un'interpretazione autentica nel senso più rigoroso: deve cioè ritenersi vietato l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui il socio è interessato, e il presidente dell'assemblea (la cui figura sarà disciplinata in modo da metterne in luce le responsabilità) ha il potere-dovere di escluderlo dal voto.

La disciplina dei patti parasociali dettata per le società quotate dal testo unico della finanza, con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla CONSOB, viene estesa a tutte le Spa. Al fine di ridurre i costi, si ammette la possibilità di prevedere forme alternative di pubblicazione per via telematica da parte delle Spa con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

L'articolo 7 disciplina l'amministrazione e i controlli interni, lasciando agli statuti la scelta fra tre modelli organizzativi: quello attuale (consiglio di amministrazione o amministratore unico e collegio sindacale), indicato in via suppletiva; quello di tradizione tedesca (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza sovraordinato al primo); quello di derivazione anglosassone (solo consiglio di amministrazione, con distinzione tra amministratori esecutivi e amministratori indipendenti). In tutti i casi, resta fermo l'obbligo di revisione legale dei conti, di competenza di un revisore esterno in base all'articolo 8. Per le società che optino per il modello

dualistico, è consentito di prevedere che una quota non superiore alla metà dei membri dell'organo di sorveglianza sia nominata dai lavoratori secondo metodo democratico.

A nostro parere, quest'ampia libertà di scelta dei modelli organizzativi si giustifica e si impone in quanto è e resta indimostrata la superiorità di una struttura di governo della spa rispetto alle altre; proprio la mancanza di un'evidenza chiara sul punto è fra le ragioni che hanno determinato negli ultimi anni un sostanziale arresto dell'armonizzazione europea del diritto societario. La legittimazione dei diversi modelli da parte degli Stati nazionali (ed in prospettiva dell'Unione europea), nel rispetto di alcuni principi generali inderogabili e con un allargamento delle possibilità di scelta da parte degli imprenditori, appare oggi la soluzione maggiormente praticabile per superare l'*impasse*.

L'articolo 8 contiene disposizioni di delega in materia di gestione e di controllo, applicabili a qualsiasi forma organizzativa prescelta. In particolare, si prevede che le riunioni degli organi possano svolgersi anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe.

La disciplina del conflitto d'interessi è rafforzata, chiarendosi che l'obbligo di astensione vale anche in caso di semplice conflitto potenziale, che i soci devono essere periodicamente informati sulle operazioni del genere effettuate e che tutte le operazioni in conflitto devono essere deliberate dall'organo di amministrazione, anche se di competenza degli organi delegati. Le operazioni in conflitto dell'amministratore unico sono rimesse, salvo diversa clausola statutaria, all'assemblea. Analoga remissione è prevista, anche in presenza di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo; la determinazione dei criteri quantitativi per la determinazione di tale ammontare rappresenterà uno dei compiti maggiormente delicati spettanti al legislatore delegato. In caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in con-

flitto di interesse, sono inoltre previsti l'inversione dell'onere della prova e l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società i profitti realizzati a seguito dell'operazione.

In materia di responsabilità, è introdotta una distinzione tra amministratori investiti di particolari cariche e amministratori privi di deleghe; gli amministratori di fatto sono inoltre equiparati a quelli di diritto: si tratta di un principio di delega che richiederà particolare cautela applicativa. Sarà, ad esempio, da verificare in che misura potranno rientrarvi i finanziatori che, in prossimità dell'insolvenza della società, assumano un ruolo attivo nella gestione sociale.

È inoltre ammessa la possibilità per le persone giuridiche di entrare a fare parte degli organi di gestione, con i necessari adattamenti della disciplina sui doveri degli amministratori.

Infine, si delega il Governo a disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori contabili e si consente l'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione ai revisori contabili persone fisiche. Tale ultima previsione è da considerare connessa alla generalizzazione del controllo contabile esterno a tutte le spa, potendo consentire a quelle di minori dimensioni di ridurre i costi per l'accesso al mercato dei capitali, senza fare venir meno un presidio essenziale per la tutela degli investitori.

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi in materia di tutela delle minoranze. Riduce, anzitutto, il *quorum* richiesto per la convocazione dell'assemblea e prevede una percentuale ancora inferiore per l'esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno; estende inoltre a tutte le spa la norma del testo unico della finanza che consente alle minoranze l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, delegando il Governo a chiarire le numerose questioni processuali che la dottrina ha evidenziato.

In materia di diritto di recesso sono confermate le ipotesi previste dalla disciplina vigente, ma si demanda agli statuti la facoltà di individuarne ulteriori a favore del socio dissenziente da deliberazioni assembleari; si precisa inoltre che al socio che recede spetta una somma di danaro che rappresenti una stima congrua del valore della sua partecipazione (determinata, in caso di disaccordo, dal giudice).

Saranno ampliati i diritti d'ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale. In materia di denuncia di gravi irregolarità, viene disposto che la relativa disciplina si applichi anche alle società bancarie, facendo venir meno l'anomalia dell'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e viene prevista l'estensione generalizzata dei minori *quorum* previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per l'esercizio dei poteri delle minoranze previsti dagli articoli 2408 e 2409 del codice civile.

Infine, per evitare disparità di trattamento tra società di diverse dimensioni, si prevede che il legislatore delegato individui una doppia soglia per l'esercizio dei poteri delle minoranze: l'una riferita alla quota di capitale detenuta, l'altra espressa in termini di patrimonio netto. Ciò consentirà di porre rimedio alla situazione attuale, nella quale occorre aver investito cifre assai elevate per esercitare i poteri delle minoranze nelle maggiori società quotate, mentre per quelle di minori dimensioni può essere sufficiente un investimento relativamente ridotto.

L'articolo 10 contiene le norme di delega in materia di modificazioni statutarie e operazioni sul capitale. L'ispirazione di fondo è quella di una semplificazione delle operazioni finalizzate a raccogliere capitale sul mercato, mantenendo ferme le cautele, imposte anche dalla normativa comunitaria, nell'interesse dei creditori e degli investitori.

Sono attribuite all'organo amministrativo, salva diversa previsione dello statuto, competenze in materia di modifiche statutarie di secondaria importanza. La di-

sciplina degli aumenti di capitale è resa più flessibile, prevedendo che gli aumenti con esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati alle condizioni previste dalla citata seconda direttiva in materia di società (maggioranza dei due terzi dei presenti, informazione agli azionisti sui motivi dell'operazione e sui criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di emissione) e che gli amministratori, ai quali è conferita la delega all'aumento di capitale, entro un ristretto limite temporale possano essere delegati altresì a decidere sull'esclusione o la limitazione del diritto di opzione. Le riduzioni volontarie del capitale saranno consentite nei limiti stabiliti dalla stessa seconda direttiva (articoli 30 e seguenti). Peraltro, gli amministratori dovranno mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso.

Anche con riferimento alla disciplina della riduzione per perdite è previsto un adeguamento della normativa nazionale agli *standard* di tutela minimi previsti dalla citata seconda direttiva. È peraltro esplicitamente compiuta una scelta a favore della continuità dell'impresa sociale e della riduzione per quanto possibile delle ipotesi di scioglimento della società, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia possibile, la liquidazione imposta dalla normativa vigente sia sostituita dal rafforzamento degli obblighi di informazione verso gli investitori e da altre forme di tutela dei creditori sociali. La nuova disciplina dovrà essere tale da favorire lo sviluppo di società caratterizzate da un alto grado di innovazione, connesso a prospettive di redditività di lungo periodo.

È altresì rimessa al legislatore delegato la limitazione dell'omologazione giudiziaria delle modifiche statutarie e delle operazioni sul capitale ai soli casi in cui essa risulti effettivamente necessaria, in considerazione dei diversi interessi coinvolti. Nel caso della riduzione volontaria, è già previsto che l'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese sarà pre-

ceduta dalla verifica da parte del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se l'operazione riduce di più di un terzo il capitale e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale.

La società per azioni semplificata (articolo 11).

La disciplina è delineata sul modello francese della *Société par actions simplifiée*, che è stato inizialmente previsto nel 1994 per le sole operazioni di *joint-venture* ma di recente reso invece un tipo societario accessibile a tutti. La previsione di tale modello intermedio si rende opportuna nel quadro complessivamente delineato dalla proposta di legge: questa infatti prevede da un verso l'estensione di alcuni degli istituti previsti dal testo unico della finanza a tutte le spa, per altri versi rende la disciplina più flessibile tanto per le società quotate, quanto per le non quotate. Al contempo, in materia di srl si è proceduto ad una decisa revisione del tipo societario, consentendo ai soci ampia libertà organizzativa.

È evidente che, tali essendo le opzioni di base, deve potersi prevedere un tipo intermedio, poiché la scelta secca tra una spa a modello tendenzialmente più rigido e una srl caratterizzata dalla massima flessibilità sarebbe troppo netta per l'universo delle medie imprese, che oggi si organizzano nella forma della spa ad azionariato ristretto o della srl. Al contempo, l'introduzione di un nuovo tipo societario consentirà di sperimentare nuove soluzioni, diverse da quelle imposte dalla citata seconda direttiva in materia di società.

La spa semplificata è disciplinata tendenzialmente dalle norme in materia di spa, ma se ne distingue per la maggiore autonomia statutaria e per alcune scelte di semplificazione normativa. Quanto alla maggiore autonomia statutaria, si dispone che gli statuti possano: prevedere modalità alternative di convocazione dell'assemblea,

anche attraverso mezzi telematici; determinare diversamente i *quorum* per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea; derogare, in presenza di un numero di soci inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel funzionamento delle assemblee; disciplinare la rappresentanza nelle assemblee; ampliare le competenze dell'assemblea e del consiglio di sorveglianza nel caso in cui la società opti per il relativo modello di amministrazione; innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze; riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità che alla elezione degli organi sociali possano concorrere anche i titolari di particolari categorie di azioni e di strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni (è noto che, nella prassi statunitense dei contratti di finanziamento da parte dei soggetti attivi nel *venture capital*, è frequente riscontrare l'attribuzione di diritti di nomina degli amministratori ai titolari di strumenti finanziari convertibili in azioni); prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico; prevedere una disciplina meno rigida per le operazioni in potenziale conflitto di interessi; attribuire agli amministratori, in deroga alle disposizioni dettate dalla seconda direttiva comunitaria, la competenza a deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le spa, ferma la responsabilità degli stessi amministratori in caso di lesione del principio di parità di trattamento dei soci; regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite nonché i diritti amministrativi spettanti; attribuire a una minoranza di soci il diritto alla trasformazione in spa.

Il legislatore delegato potrà prevedere che alcune delle deroghe statutarie citate possano essere introdotte o soppresse soltanto all'unanimità o salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. Alle spa

semplificate è precluso l'accesso diretto al pubblico risparmio. Al fine di favorire la trasformazione della spa semplificata in spa, si prevede che gli statuti possano non attribuire il diritto di recesso ai soci che dissentano dalla relativa delibera; al medesimo scopo, si prevede inoltre che le Spa che risultino dalla trasformazione di Spa semplificate possano mantenere negli statuti per un periodo massimo determinato (un anno) alcune delle predette clausole statutarie derogatorie, purché nel frattempo non facciano appello al pubblico risparmio.

Infine si chiarisce che alla Spa semplificata si applicano tutte le direttive comunitarie in materia di società, ad eccezione della citata seconda direttiva. Per le materie da questa regolate, si delega il Governo ad emanare una disciplina più flessibile.

La società cooperativa (articolo 12).

L'attuale disciplina delle società cooperative è caratterizzata da vincoli e limitazioni che rischiano di pregiudicare le possibilità per queste imprese di operare in condizioni di efficienza e di competitività, riflettendosi quindi negativamente sulle loro reali potenzialità di crescita.

L'ampliamento dei mercati, le nuove caratteristiche delle strategie imprenditoriali, la diversificazione delle scelte operative attraverso l'ingresso in nuovi settori, impongono una revisione dell'ordinamento in grado di offrire alle cooperative più funzionali meccanismi di capitalizzazione ma soprattutto efficienti modelli organizzativi, la cui regolamentazione non può più rimanere affidata ad un assetto normativo maturato in un contesto economico profondamente diverso dall'attuale.

Il processo di riforma che ha preso avvio con il testo unico della finanza ha avuto come principale obiettivo quello di definire più equilibrate strutture di governo societario, al cui interno siano valorizzate le potenzialità di partecipazione dei soci, ed è innegabile che questi profili sono stati finora solo marginalmente in-

vestiti dalle modifiche settoriali nel frattempo intervenute nella disciplina delle cooperative: modifiche che, incentrandosi prevalentemente sugli aspetti fiscali e su quelli relativi agli strumenti di accesso al mercato, non hanno certamente risposto alla esigenza di organica revisione dell'intera disciplina di riferimento.

L'opera di riforma, ponendosi su un piano di coerenza con i principi mutualistici che anzi devono essere rafforzati, non può limitarsi ad un intervento sugli strumenti di finanziamento, ma deve essere capace di definire un modello di *governance* che valorizzi la partecipazione dei soci e gli strumenti di monitoraggio sulla gestione imprenditoriale.

In questo contesto si manifesta anche l'esigenza di superare l'incongruità di un regime unitario per tutte le esperienze di impresa mutualistica. Al contrario, si richiedono interventi diretti ad assicurare alle cooperative una articolazione di modelli organizzativi analoga a quella disponibile per le imprese lucrative, secondo criteri che possono essere in parte omogenei pur in presenza di specifiche deroghe.

Così dovrà prevedersi un più basso tasso di imperatività, con un corrispondente più ampio riconoscimento dell'autonomia privata, per le cooperative di minori dimensioni o con più ristretta base sociale, mentre il contrario dovrà avvenire per quelle più aperte e rivolte al mercato, secondo l'analoga impostazione seguita per le Spa.

Per perseguire questi obiettivi, la proposta di legge definisce principi generali cui dovrà ispirarsi la nuova disciplina.

In primo luogo (lettera *a*) del comma 1) si fa riferimento alla valorizzazione di quegli istituti che sono in grado di connotare in modo incisivo il carattere mutualistico dell'impresa, con particolare riferimento alla tipica funzione di servizio al socio cooperatore.

Si richiamano inoltre le esigenze di incentivare [lettera *b*] l'accesso delle cooperative al mercato dei capitali anche attraverso una adeguata tutela dei soci finanziatori, di favorire [lettera *c*] la par-

tecipazione di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, alle deliberazioni assembleari; di garantire [lettera *d*] un più efficiente funzionamento degli organi amministrativi, rafforzando gli strumenti di controllo interno sulla gestione. Inoltre si delega il Governo [lettera *e*] a limitare la vigilanza pubblica al solo perimetro delle cooperative la cui funzione sociale (mutualità; assenza di fini di speculazione privata) è riconosciuta tale dalla Costituzione. Nel prosieguo della norma, si individuano poi i requisiti legati alla caratterizzazione mutualistica e alla funzione sociale della cooperazione, tali da giustificare l'assoggettamento ad un regime di controlli pubblici.

Tra i criteri direttivi di carattere particolare, alla lettera *a*) del comma 2 si specifica che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili con la loro disciplina, le norme in materia di Spa, di Spa semplificata e di Srl, offrendo al legislatore delegato i parametri in base ai quali differenziare la disciplina con riferimento alla ampiezza e alle caratteristiche della base sociale, alla presenza di soci finanziatori e di obbligazionisti e alla rilevanza del patrimonio sociale, tenuto anche conto della natura e intensità del rapporto mutualistico (di lavoro, di utenza o consortile).

Il criterio di cui alla lettera *b*) è volto a favorire una maggiore trasparenza della disciplina del ristorno, sia in ragione della possibile coesistenza di rapporti sociali di tipo lucrativo e mutualistico, sia per assicurare una corretta individuazione dei risultati dell'attività mutualistica in presenza di rapporti con terzi non soci.

Analoghe esigenze di trasparenza emergono [lettera *c*] anche per quanto concerne il profilo della salvaguardia delle posizioni dei soci finanziatori, i quali non possono assumere una funzione predominante ma, proprio per questo, devono essere garantiti da adeguati strumenti di tutela e di controllo sull'efficienza gestionale della cooperativa. Per quanto concerne i diritti di ordine patrimoniale, occorre riconoscere a tale categoria di soci una disciplina coerente con le caratteri-

stiche lucrative del loro rapporto, contemperandola però con l'esigenza di salvaguardare comunque la prevalenza dello scopo mutualistico dell'impresa.

La previsione [lettera *d*)] dell'accesso al mercato dei capitali rappresenta una condizione naturale ed essenziale per mettere le cooperative in posizione di poter sfruttare le opportunità offerte dal mercato al finanziamento sia di rischio che di debito. Sarà peraltro necessario individuare i limiti al cui interno queste più ampie possibilità di finanziamento, che comunque dovranno puntualmente rispettare la specificità della funzione mutualistica, dovranno esercitarsi.

Il criterio di cui alla lettera *e*) è direttamente connesso a quelli enunciati. Infatti, se l'impresa cooperativa si apre al mercato, è opportuno che siano assicurate agli aspiranti soci la trasparenza e la regolarità nei procedimenti di ammissione, che dovranno comunque ancorarsi a criteri oggettivi.

Alle lettere *f*), *g*) e *h*) si disciplinano gli strumenti idonei a incentivare l'effettività della partecipazione dei soci alle assemblee, valorizzando i principi della democrazia cooperativa. Il riferimento è in particolare alla funzione delle assemblee separate, delle quali si prevede l'obbligatorietà in base a parametri dimensionali e all'oggetto delle decisioni da assumere; al voto per delega, che deve essere ampliato tenendo conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, ma prevenendo in ogni caso concentrazioni di potere che contrasterebbero con l'essenza stessa dell'istituto cooperativo; e alla estensione dei poteri informativi del socio, per consentire una più consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari.

Le lettere *i*) ed *l*) regolamentano la funzione amministrativa, ammettendo la presenza di amministratori non soci, così da poter acquisire competenze e professionalità non sempre rintracciabili all'interno della compagine sociale, e imponendo agli statuti la definizione di limiti al cumulo e al rinnovo degli incarichi, per prevenire il rischio che la scarsa disponibilità di soggetti dotati di adeguate capa-

lità gestionali comporti una cristallizzazione delle cariche sociali e pregiudichi il necessario ricambio negli organi dirigenti.

La deroga statutaria al principio del voto capitaro [lettera *m*)] nelle cooperative tra imprenditori rappresenta un elemento volto a garantire la coerenza tra l'importanza dell'apporto mutualistico dei singoli soci ed i diritti amministrativi ad essi riconosciuti e l'obiettivo di contrastare il rischio di atteggiamenti di tipo opportunistico da parte dei soci minori. Relativamente ai soci finanziatori, le stesse deroghe si giustificano in funzione del carattere lucrativo della loro partecipazione sociale.

L'estensione alle cooperative [lettera *n*)] del controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 del codice civile tende a rafforzare gli strumenti di tutela dei soci, strumenti che devono trovare la loro collocazione nel diritto comune.

Con le previsioni di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*) si riforma il sistema di vigilanza, limitando i controlli governativi sulla generalità delle cooperative (controlli che erano espressione di una concezione autoritaria e statalista del legislatore del 1942, ormai ampiamente superata) a quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, che si caratterizzano per la presenza di particolari limiti alla distribuzione degli utili a favore dei soci cooperatori, di obblighi di accumulazione patrimoniale indivisibile, di finalità disinteressate e solidaristiche di utilità sociale (con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi di promozione cooperativa), di strumenti di valorizzazione della partecipazione dei soci e di apertura della compagine sociale. Peraltro l'organizzazione della vigilanza sulle cooperative riconosciute viene significativamente modificata, conservando il ruolo dell'autorità di controllo pubblica nel definire principi e criteri generali, ma valorizzando contestualmente la funzione delle associazioni di categoria nella elaborazione ed attuazione di idonee forme di autoregolamentazione.

Infine, alla lettera *r*) si prevede il coordinamento della nuova disciplina delle

società cooperative con quella della cooperazione bancaria.

L'articolo 13 dispone che le norme delegate previste dai successivi articoli 14, 15, 16 e 17 (capo VI) siano applicabili alle Spa e alle Spa semplificate, nonché, in quanto compatibili, alle Srl e alle società cooperative.

Gruppi societari (articolo 14).

Tra i criteri di delega, la lettera *a*) stabilisce che il Governo, sul modello della legislazione belga, dovrà individuare due nozioni di controllo, quello congiunto e quello solitario, chiarendo di volta in volta quale di esse sia applicabile. Il Governo è altresì delegato a modificare le leggi speciali che contengono specifiche nozioni di controllo, introducendovi il rinvio a quelle individuate in via generale. In questo modo verrà semplificato il quadro normativo, essendo noto che attualmente l'ordinamento contiene più di venti diverse nozioni di controllo. Viene inoltre previsto [lettera *b*)] un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di assetti proprietari delle società con azioni quotate.

La lettera *c*) chiarisce che nei gruppi di fatto trova applicazione la disciplina del conflitto d'interessi dell'amministratore, chiarendosi peraltro che un amministratore non può considerarsi interessato solamente per il fatto di essere stato eletto con il voto determinante del socio di controllo. Viene inoltre dato ingresso, con le dovute cautele, alla cosiddetta « teoria dei vantaggi compensativi », limitandone tuttavia l'ambito operativo ai casi in cui i vantaggi siano contestualmente deliberati e adeguatamente determinati.

Viene infine introdotta la figura del gruppo di diritto, nell'ambito del quale l'impresa dominante ha il potere di impartire istruzioni vincolanti, anche se pregiudizievoli, alle società dominate, ferma la previsione di adeguate garanzie per i soci, per i creditori sociali e per i terzi.

Bilancio, operazioni straordinarie, scioglimento e liquidazione (articoli 15, 16, 17).

I criteri di formazione del bilancio d'esercizio, come pure di quello che segue all'effettuazione di operazioni societarie straordinarie, richiedono un aggiornamento che completi il percorso avviato con il recepimento della quarta direttiva (decreto legislativo n. 127 del 1991). Gli interventi che proponiamo in sede di delega si soffermano su cinque grandi temi: 1) la radicale eliminazione delle interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio; 2) la rilevazione in bilancio delle imposte differite; 3) l'individuazione di più precisi criteri di formazione e di utilizzo delle poste del patrimonio netto; 4) l'estensione e la razionalizzazione del perimetro di applicazione del bilancio in forma abbreviata; 5) la rilevazione contabile di alcuni strumenti finanziari e l'adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari a vocazione internazionale, dei principi contabili internazionali.

L'articolo 15, alle lettere *a*) e *g*) del comma 1, intende modificare tanto il codice civile quanto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in modo da abrogare il secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile, il numero 14) dell'articolo 2427 del codice civile, il comma 4 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, se del caso, il comma 1 dell'articolo 52 del medesimo testo unico.

È infatti nota l'interferenza delle regole di determinazione del reddito d'impresa con la redazione del bilancio di esercizio. Essa è attualmente sancita dall'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, il quale stabilisce che possono essere imputati al conto economico « rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ». L'intenzione della norma è di rendere possibile alle imprese la fruizione di opportunità fiscali consistenti, nella maggior parte dei casi, nella deduzione, in sede di de-

terminazione del reddito, di spese e di componenti negativi forfettariamente determinati dalla norma fiscale senza particolari indagini di merito sulla loro effettività economica. L'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, subordina, in linea generale, la deducibilità delle spese e dei componenti negativi alla loro previa imputazione al conto economico. L'articolo 2426 del codice civile rende dunque possibile il soddisfacimento di questa condizione posta dalla norma fiscale, consentendo *tout court* la imputazione al conto economico anche dei componenti in parola, benché essi possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato economico, piegando così il bilancio alle esigenze fiscali, come nel caso dei cosiddetti « ammortamenti anticipati ».

L'esperienza di questi primi anni di applicazione di tale regime ha reso peraltro evidente l'opportunità di provvedere al più presto alla sua eliminazione, in quanto le conseguenti interferenze sul bilancio sono state più rilevanti di quanto si immaginasse, poiché i componenti negativi fittizi hanno ingenerato, come fenomeno a catena, incertezze di comportamento anche sulle valutazioni di magazzino cui i componenti in parola, o per lo meno alcuni di essi, verrebbero ad accedere per natura (si pensi, ad esempio, agli ammortamenti dei beni strumentali, che costituiscono un tipico costo da includere nella determinazione dei valori dei beni prodotti). Va poi rilevato che i risultati sono stati comunque assai modesti in termini di chiarezza espositiva, dovendosi ricorrere alla nota integrativa per individuare il risultato effettivo; si è così recato grave nocimento anche in termini di immagine delle imprese italiane, il cui ROE (utile netto di gestione riferito al patrimonio netto) risulta sistematicamente falsato rispetto alla redditività effettiva. In conclusione, non soltanto la norma non ha sortito i risultati attesi, ma si è tradotta in ulteriore elemento di incertezza e disparità di trattamento. Ne proponiamo pertanto l'abolizione, ferma restando però la

possibilità per le società di continuare ad avvalersene ove lo ritengano conveniente.

Dobbiamo allora farci carico di individuare una nuova soluzione. È stata, al riguardo, da più parti avanzata la tesi mirante a far coincidere il risultato di bilancio con quello fiscale: si tratta di una ipotesi non priva di attrattiva, se non altro per il suo carico apparentemente semplificato. Constatiamo tuttavia che nessuna delle legislazioni dei nostri maggiori *partner* commerciali l'ha adottata, dal momento che gli obiettivi cui tendono il legislatore civilistico e quello tributario sono assai spesso divergenti. Stante la sperimentata insostenibilità, quanto meno nel medio periodo, di prescrizioni normative volte a far coincidere il risultato di bilancio con il reddito imponibile, si potrebbe tentare la via minimalista di eliminare le interferenze della disciplina fiscale su quella del bilancio, liberando quest'ultimo dall'obbligatoria imputazione delle voci soggette a diverso trattamento fiscale (oggi prevista nell'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e consentendo di applicare il diverso regime fiscale nella sola sede della dichiarazione dei redditi di periodo.

Una soluzione del genere farebbe salva la discendenza della determinazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio civilistico e manterrebbe per questa via una sorta di coerenza economica del sistema, evitando rischi di sviamento rispetto ai cardini che presiedono alla determinazione del reddito imponibile. Le valutazioni che hanno spinto il legislatore della riforma tributaria del 1971 a vincolare la determinazione dell'imponibile al risultato del bilancio civilistico non possono ripetersi oggi in modo acritico, dal momento che va emergendo una istituzionale diversità dei valori rilevanti a fini civilistici e fiscali, che discendono — prevalentemente anche se non esclusivamente — dall'esecuzione di operazioni straordinarie, quali i conferimenti di azienda, le fusioni, le scissioni, gli scambi di partecipazioni di controllo.

Al riguardo occorre essere consapevoli che la ridefinizione degli assetti produttivi si è tradotta in operazioni di accorpamento, focalizzazione su attività o su mercati, ribaltamento di assetti proprietari, che possono realizzarsi solo se la scure del fisco non ne scoraggia il perseguimento. Non a caso i sistemi tributari dei Paesi membri dell'Unione europea si sono mossi prevalentemente nella direzione di rendere neutrali ai fini fiscali tali processi di riorganizzazione, ma il fenomeno ha portato e porta con sé la divaricazione fra i valori di scambio, vale a dire tra quelli civilistici (che non possono non essere quelli effettivi quando le parti in causa sono diverse) e quelli fiscali (che, proprio a causa della neutralità fiscale dell'operazione, devono rimanere quelli storici per evitare salti d'imposta).

Riteniamo che convenga prendere atto di tale realtà e adottare anche nel nostro sistema quella soluzione già nota in altri ordinamenti (primo fra tutti quello statunitense) del cosiddetto « doppio binario », che consente di svincolare del tutto la determinazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio e di redigere i documenti relativi ispirandosi alle norme applicabili a ciascuno dei risultati della propria attività nel modo più libero ed adeguato alla specifica organizzazione amministrativa. In particolare non vi è obbligo di alimentare una doppia contabilità, che diverrà peraltro necessaria qualora, essendo intervenuta un'operazione straordinaria, i valori dell'intera situazione patrimoniale di partenza (cosiddetti « saldi di apertura ») dovessero risultare in larga misura diversi nei due ambiti in questione su voci che interessano la gestione corrente, come le giacenze iniziali (il che, del resto, avviene già oggi senza che ve ne sia consapevolezza e cumulando, quindi, ulteriori svantaggi rispetto a quelli, oggettivi, di tenuta di una doppia contabilità).

In conclusione proponiamo che la scelta fra il regime cosiddetto « minimalista » e quello del « doppio binario » resti affidata al legislatore tributario, nell'intesa che questi dovrà in ogni caso coordinare il nuovo regime con le attuali caratteristiche di or-

dine tributario delle imprese, così da evitare che il passaggio da un regime all'altro possa tradursi in una penalizzazione non voluta prima ancora che ingiusta.

La lettera *b*) del comma 1 intende colmare una lacuna della disciplina vigente, indicando i criteri per la evidenziazione e rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate, rispettivamente dovute nei casi in cui la differenza negativa tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima delle imposte è destinata ad essere riassorbita negli esercizi successivi, con il conseguente assoggettamento a tassazione in tali esercizi della differenza stessa, ovvero la differenza positiva tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima dell'imposta è destinata ad essere annullata nei successivi esercizi, con la conseguente imputazione delle imposte sulle predette differenze positive all'imposta dovuta nei successivi esercizi.

Il nostro obiettivo è di mantenere maggiore coerenza, anche in questa materia, con i principi di competenza e di rappresentazione « veritiera e corretta » della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell'esercizio.

Con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 1, notiamo che è tuttora assai discusso, nonostante il dibattito che lo ha accompagnato, il criterio di individuazione del patrimonio netto, con riferimento sia alle ipotesi di copertura di perdite aventi una certa influenza sul capitale (articoli 2446 e 2447 del codice civile), sia a quanto può formare oggetto di distribuzione ai soci (classico è il caso del rimborso dei cosiddetti « finanziamenti infruttiferi dei soci » come pure dei cosiddetti « versamenti in conto capitale »), sia all'apporto di « contributi » da parte di terzi, sia infine alle operazioni straordinarie (fusioni e scissioni), in cui diventa decisivo computare correttamente il patrimonio netto ai fini della determinazione del rapporto di cambio e dei successivi avanzi o disavanzi di fusione o scissione.

Ma, oltre all'individuazione non facile del contenuto di ciò che concorre a formare il patrimonio netto, ulteriori interrogativi sono sovente sorti con riferimento

al possibile utilizzo delle voci in questione, usandosi al riguardo distinguere fra parti del patrimonio netto disponibili e parti del patrimonio netto considerate indisponibili (o, se si vuole, fra riserve di « utili » e riserve di « capitale »).

Il principio direttivo contenuto nella lettera *d*) del citato comma 1 è volto ad estendere le regole di applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese indicate nell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che ha previsto, per le società di minori dimensioni, la redazione di schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico, nonché possibili ulteriori semplificazioni in sede di redazione dell'allegato (nota integrativa) e la soppressione, a certe condizioni, della relazione sulla gestione. Nel fare ciò, la citata direttiva ha individuato due categorie di imprese di minori dimensioni che potremmo identificare per semplicità come « piccole » e « medie », rispondenti rispettivamente ai seguenti parametri (in corso di elevazione del 25 per cento):

imprese piccole: attivo patrimoniale 4,7 (in miliardi di lire); volume d'affari 9,5 (in miliardi di lire); dipendenti 50;

imprese medie: attivo patrimoniale 12,4 (in miliardi di lire); volume d'affari 25,6 (in miliardi di lire); dipendenti 250.

Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 127 del 1991, ha preferito avvalersi della facoltà concessagli per quanto attiene alle imprese « piccole » adottando le disposizioni ora trasfuse nell'articolo 2435-*bis* del codice civile, ma ha rinunciato a dettare regole di maggior favore per le imprese « medie », con il risultato di assoggettare queste ultime al regime ordinario. Non sono stati pertanto esauriti i margini che la direttiva pure accordava: di qui la necessità di ripensare tale logica minimalista, considerando l'esperienza nel frattempo maturata circa le effettive necessità, e le apprezzabili semplificazioni, che attengono al processo di redazione di intellegibili conti annuali per imprese medio-piccole.

I criteri direttivi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 sono rivolti a consentire il superamento di alcune carenze presenti nell'attuale quadro normativo e ad appor-tare gli aggiustamenti necessari per rece-pire nell'ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative generate dai proces-si di evoluzione finanziaria. Gli inter-venti prospettati attengono in particolare al trattamento valutativo-contabile di al-cune famiglie di strumenti finanziari e alla possibilità di adottare nel bilancio consoli-dato dei gruppi societari i principi con-tabili internazionali.

Circa il primo profilo, occorre mettere in evidenza che la vigente disciplina codi-cistica del bilancio ha finito fatalmente con il subire nel tempo effetti di progres-siva obsolescenza: i limiti principali ri-guardano importanti famiglie di prodotti finanziari, il cui utilizzo si è andato negli ultimi tempi rapidamente diffondendo an-che nel settore delle imprese non bancarie, con particolare riferimento agli strumenti valutari a pronti e a termine, ai contratti derivati, agli strumenti negoziati con fina-lità di copertura dei rischi (di interesse, di cambio, eccetera), alle operazioni pronti contro termine, alle operazioni di loca-zione finanziaria. Riteniamo inoltre che ragioni di sistematicità dovranno indurre il legislatore delegato a valutare anche le ripercussioni di ordine tributario che po-tranno derivare dagli interventi regolatori sopra tratteggiati, così da provvedere ad armonizzare con questi ultimi le vigenti disposizioni fiscali sul reddito di impresa.

Per quanto concerne la adottabilità, nel bilancio consolidato dei gruppi societari, dei principi contabili internazionali, rile-viamo preliminarmente che l'articolo 117, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riserva oggi l'opzione di impiegare, a determinate condizioni e anche in deroga alle vigenti disposizioni nazionali, i principi contabili riconosciuti in sede internazionale unica-mente alle società emittenti di strumenti finanziari quotati contemporaneamente in un qualunque mercato regolamentato del-l'Unione europea e in un mercato esterno (cosiddetti « *global players* »).

La norma vigente, che proponiamo di superare, definisce in particolare: 1) l'oggetto della deroga, che viene circoscritto al bilancio consolidato, vale a dire al documento contabile cui fanno normalmente riferimento sia le autorità di controllo delle borse sia i mercati per la valutazione economica degli emittenti; 2) i requisiti che i principi contabili devono soddisfare perché ne sia ammessa la adottabilità (carattere internazionale, compatibilità con le direttive dell'Unione europea, accettazione nei mercati extraeuropei di quotazione). Se essa ha costituito a suo tempo la prima risposta elaborata dal legislatore nazionale alle istanze di competitività delle (non molte) imprese multinazionali italiane, consentendo alle medesime di approcciare al meglio i mercati finanziari internazionali, riteniamo ora maturi i tempi per compiere passi ulteriori in quella direzione.

L'articolo 16 della proposta di legge consente di individuare meglio e rivedere in sede di legislazione delegata la disciplina delle operazioni straordinarie, posto che tale disciplina risente ancora di un'impostazione datata, consistente nel considerare dette operazioni come una fenomenologia di eventi di carattere assolutamente eccezionale, e, pur non ponendo limiti formali, sembra pensata con riferimento ad operazioni che coinvolgono soggetti appartenenti ad una medesima categoria imprenditoriale (aventi cioè la medesima natura giuridica) e spaziano su una dimensione, territoriale e normativa, sostanzialmente nazionale.

La realtà dei nostri giorni si presenta, invece, assai diversa. Innanzitutto le operazioni in questione, cioè fusioni, scissioni e trasformazioni — come pure, più in generale, le operazioni che si risolvono nella modifica della struttura del contenuto oltretutto del contenitore societario — hanno assunto una frequenza tale da renderle quasi consuetudinarie nella vita dell'impresa costituita in forma societaria. Ne consegue che la relativa disciplina richiede, da un lato, di essere, laddove possibile, ulteriormente semplificata; ma, dall'altro, anche di essere meglio precisata

nei punti in cui ha mostrato più chiaramente i suoi limiti e di essere meglio coordinata, in particolare in tutte quelle ormai ricorrenti fattispecie di carattere eterogeneo in cui entrano in contatto entità economiche giuridicamente dissimili (enti commerciali e società, società di persone e società di capitali) ovvero entità economiche strutturalmente simili (società di capitali) ma appartenenti a sistemi normativi diversi (italiani e comunitari o italiani ed extracomunitari).

Si vanno delineando operazioni attualmente riconducibili alla ben nota fattispecie della permuta, ma che, in realtà, danno luogo a fenomeni di collaborazione o di concentrazione fra società, denominate nel linguaggio delle direttive comunitarie come « scambi azionari », che richiedono una più appropriata collocazione normativa quando oggetto dello scambio siano partecipazioni di controllo, se non altro per la evidente similitudine con le altre operazioni straordinarie che le caratterizza.

Riteniamo che questo complesso di operazioni meriti, in primo luogo, di essere ricondotto sotto un unico tetto, definendole univocamente come « operazioni societarie straordinarie » e basandone il trattamento su una filosofia per quanto possibile unitaria, ferma restando la ovvia necessità di differenziarne adeguatamente le modalità esecutive e perfezionative in considerazione delle rilevanti differenze di merito che le caratterizzano. L'assenza o l'inconsistenza delle vigenti previsioni normative richiede, infine, un ponderato intervento del legislatore delegato per definire i criteri di formazione del primo bilancio successivo a quello in cui una operazione societaria straordinaria si è perfezionata.

Disposizioni varie (articoli 18 - 21).

L'articolo 18 contiene i principi e criteri di delega in materia di adeguamento alle nuove disposizioni degli statuti delle società di capitali esistenti. Si prevede che l'adeguamento intervenga entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi, a tale scopo potendosi prevedere l'abbassamento delle maggioranze necessarie per le relative deliberazioni. Decorso il termine indicato senza che la società abbia adottato le modifiche richieste, la società deve essere posta in liquidazione. Per favorire la trasformazione delle società di capitali esistenti in Spa semplificate, si prevede che al socio dissenziente non spetti il diritto di recesso e che le relative operazioni siano esenti da ogni imposta, tributo o tassa.

L'articolo 19 consente la partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante.

L'articolo 20 sancisce la liceità delle operazioni di *leveraged buy-out*. Si tratta di una questione delicata ed urgente, la cui mancata risoluzione ha finora gravemente ostacolato gli interventi nel capitale di rischio delle imprese da parte degli investitori istituzionali, causando al nostro Paese sensibili svantaggi nella competizione fra ordinamenti.

L'articolo 21 delega il Governo ad emanare norme finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti proprietari delle società di capitali, nell'ottica di prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei circuiti economici e finanziari (riciclaggio).

Gli strumenti normativi attualmente disponibili, incentrati essenzialmente sulla legge 12 agosto 1993, n. 310, si presentano infatti parziali e scarsamente efficaci soprattutto con riferimento alle Spa, essendo basati essenzialmente sulle annotazioni nei libri dei soci. Appaiono inoltre necessarie misure di coordinamento con la vigente disciplina della dematerializzazione dei titoli, che non prevede alcun obbligo di comunicazione, né per l'intermediario né per la società di gestione accentrata, relativamente al trasferimento degli strumenti finanziari effettuati per loro tramite.

Disciplina penale delle società commerciali (articolo 22).

L'articolo 22 della proposta di legge detta i principi e criteri direttivi per la

riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse.

Nella formulazione di tali principi e criteri direttivi, si è partiti dalla diffusa constatazione dell'inadeguatezza della disciplina vigente e della conseguente scarsa efficacia del sistema punitivo di settore. Se, da un lato, infatti, le disposizioni contenute nel codice civile del 1942 appaiono inevitabilmente invecchiate, dall'altro la successiva introduzione di leggi speciali, quasi sempre accompagnate da misure sanzionatorie, ha appesantito non poco il sistema nel suo complesso, generando numerose questioni di natura interpretativa e sistematica, senza tuttavia aumentare apprezzabilmente la capacità d'intervento sulle patologie nella vita delle imprese. Le innovazioni degli ultimi venticinque anni si collocano, inoltre, in prevalenza, in un modello che assegna alle fattispecie penali un ruolo meramente « sanzionatorio » rispetto alla disciplina civilistica: con una conseguente eccessiva dilatazione della risposta penalistica, la quale risulta, per di più, fortemente sprovvista di autonomia.

In tale ottica, la norma di delega in esame prefigura una incisiva revisione del comparto, da un lato restringendo il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose e, dall'altro, introducendo fattispecie ed istituti nuovi volti a colmare lacune da tempo lamentate. Le linee guida cui si ispira, per tale aspetto, la riforma si compendiano nell'esigenza del rispetto dei principi di determinatezza e precisione dell'illecito penale, in modo da definire con chiarezza il precetto penalmente sanzionato e da realizzare una semplificazione dei modelli punitivi; del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penalistico là dove altri rimedi appaiano sufficienti a garantire una efficace tutela del bene giuridico e da evitare, in ogni caso, il ricorso alla sanzione penale qualora sia in giuoco l'osservanza di regole di natura puramente « disciplinare »; ed ancora, del principio di offensività, in modo da circoscrivere la

punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto.

In materia di sanzioni, si è scelto di non prevedere mai la comminatoria congiunta di pena detentiva e pena pecuniaria, la quale non sembra aggiungere nulla all'efficacia dissuasiva della pena detentiva, rendendo quella pecuniaria solo un'appendice priva di autonomo significato. Si è prevista, piuttosto, una formulazione estensiva dell'istituto della confisca, in modo da allargarne il raggio di operatività: risultato che appare particolarmente prezioso nel campo della criminalità d'impresa.

Si è prevista inoltre l'introduzione di forme di responsabilità delle persone giuridiche, idonee a rafforzare la reazione complessiva dell'ordinamento ai fatti di criminalità economica. La strada al riguardo prescelta non poteva essere, peraltro, che quella della responsabilità amministrativa, posto che l'eventuale introduzione di una responsabilità penale, estranea alla tradizione del nostro ordinamento, deve considerarsi un compito riservato al legislatore del codice penale.

Riguardo all'organizzazione della materia, l'intervento di riforma è stato scandito attorno ai poli tematici costituiti dai principali beni giuridici del settore alla cui tutela può utilmente essere apprestata la sanzione penale, beni così individuati:

a) veridicità e completezza dell'informazione societaria, di natura economica, nei confronti di categorie aperte di destinatari (soci, creditori, risparmiatori, eccetera);

b) veridicità e completezza dell'informazione nei confronti di agenzie preposte al controllo ed al governo del settore in cui opera la società;

c) effettività ed integrità del capitale sociale;

d) conservazione del patrimonio sociale, in specie rispetto agli atti finalizzati ad interessi extrasociali;

e) regolare funzionamento degli organi sociali, nel rispetto delle attribuzioni di poteri;

f) regolarità ed affidabilità dei mercati finanziari.

L'elencazione sopra riportata interessa una materia più ampia di quella usualmente riportata al diritto penale delle società. Ma nel momento in cui la proposta di legge delega affrontava il tema di una riforma dei protagonisti — le società — dell'agire economico, era inevitabile ampliare gli orizzonti al di là dello stretto ambito che la tradizione ha consegnato alla disciplina: i rapporti tra le fattispecie classiche e quelle introdotte dalla legislazione speciale sono infatti così stretti da rendere impossibile una considerazione limitata unicamente al campo tracciato dalle norme del codice civile. In alcuni casi, i criteri di delega si spingono quindi direttamente in settori fin qui affidati alla legislazione speciale; in altri casi, il compito spetterà al legislatore delegato, sulla base dei principi di armonizzazione e di livellamento sanzionatorio.

Per quanto attiene alla tecnica di redazione, si è tenuto conto dell'esigenza di una maggiore specificità di dettato per la materia penalistica — connessa anche a vincoli costituzionali — rispetto alla materia civilistica, optando conseguentemente per una formulazione analitica dei criteri relativi alla prima.

Si sono inoltre indicate, per ciascuna fattispecie, la specie e la misura della pena: opera nella quale è stato di guida l'obiettivo di assicurare omogeneità di trattamento sanzionatorio in presenza di illeciti incidenti su interessi di pari rango e caratterizzati da analogo disvalore, eliminando gli squilibri sanzionatori fra fattispecie similari talora riscontrabili nella normativa vigente.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 22 detta i principi riguardanti la formulazione dei singoli illeciti — penali ed amministrativi — destinati a comporre il nuovo sistema repressivo.

Il numero 1) della medesima lettera *a)* prevede l'ipotesi della falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali.

Alla radice del criterio di delega sta la netta riaffermazione dell'esigenza di un'efficace tutela penalistica della veridicità e della completezza dell'informazione societaria, cui peraltro si affianca la necessità di una più puntuale descrizione del fatto tipico, sia per evitare eccessive ed imprevedibili dilatazioni della figura in sede applicativa, sia per ridurre le oscillazioni interpretative.

Sono stati quindi formulati principi volti a centrare la fattispecie sulla falsa o incompleta informazione a categorie « aperte » di soggetti destinatari, separandola nettamente dall'informazione resa ad autorità di controllo o a singoli, individuati destinatari.

Dal novero dei soggetti attivi sono stati espunti i promotori e i soci fondatori, parallelamente alla scomparsa della « costituzione » della società come oggetto di possibile mendacio, in ragione dell'assoluta marginalità dell'ipotesi, pressoché assente nella prassi: i casi che dovessero residuare appaiono destinati a trovare tutela nella norma incriminatrice comune della truffa.

Il mendacio trova caratterizzazione anzitutto nella direzionalità offensiva, con la precisazione che deve essere rivolto a soggetti indeterminati, i quali orientano le proprie scelte economiche sulla base delle informazioni offerte. Alla menzione del « pubblico » si è aggiunta quella dei « soci », per segnalare l'applicabilità della norma incriminatrice anche a comunicazioni rese solo a questi ultimi, avvenute con modalità non « pubbliche », ancorché aventi carattere di ufficialità.

La precisazione della direzionalità offensiva del mendacio esclude dall'ambito operativo della figura le comunicazioni interorganiche e quelle rivolte ad un singolo destinatario. Sullo sfondo delle vicende ora menzionate si stagliano esigenze di tutela diversificate: quanto alla prima, miglior presidio è offerto dalla figura generale dell'impedito controllo [numero 4) della lettera a)], oppure dallo schema dell'articolo 48 del codice penale; mentre alla seconda si rivolge la figura della truffa, tipica di un rapporto intersoggettivo

individuato (ad esempio cliente-banca) ed a preciso contenuto patrimoniale. Se, invece, la falsa informazione è resa alle autorità di vigilanza, la repressione del mendacio è affidata alle figure di cui alla lettera b), adeguatamente armonizzate e coordinate.

Nella precisazione del veicolo del mendacio si è preferito utilizzare il termine « informazioni », il quale, peraltro, va sempre riferito a fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, esulando di necessità dall'ambito della fattispecie le previsioni, i pronostici, l'enunciazione di progetti o simili: ossia valutazioni di natura schiettamente soggettiva, alle quali non si attaglia un giudizio basato sull'antitesi vero-falso.

L'elemento soggettivo è stato oggetto di uno sforzo di precisazione. In particolare, si è prevista una qualificazione del dolo in termini di intenzionalità, allo scopo di evitare il ricorso a soluzioni applicative basate sulla figura del dolo eventuale; nel contempo si è puntualizzata la conformazione del dolo specifico, stabilendo che lo stesso debba risultare orientato al perseguimento di un ingiusto profitto.

L'esigenza di assicurare alla figura l'indispensabile lesività è affidata ad un requisito di natura oggettiva, essendo apparse non sufficientemente sicure le soluzioni in termini soggettivi. Le condotte incriminate devono essere cioè idonee, in concreto, ad ingannare i soggetti destinatari sull'effettiva situazione della società, dando luogo così ad un concreto pericolo di sviamento nelle loro decisioni.

L'area di applicazione della figura è stata per altro verso estesa — oltre che al mendacio sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del gruppo al quale la società appartiene — anche in riferimento a beni da essa amministrati o posseduti per conto di terzi, chiarendo così che l'obbligo di trasparenza informativa vale, con la stessa intensità, per i beni che sono estranei al patrimonio della società ed a questa affidati.

Da ultimo, nell'ottica di fare chiarezza attorno ad un argomento da sempre al centro di vivo dibattito, viene demandato

al legislatore delegato il compito di regolare i rapporti tra la fattispecie in esame ed i delitti tributari in materia di dichiarazione che, a seguito della riforma attuata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, hanno sostituito il delitto di frode fiscale.

Al numero 2) della medesima lettera *a*) è previsto il delitto di falso in prospetto, al quale si è attribuita autonoma collocazione, soprattutto per evitare dubbi di natura interpretativa legati alla particolare tipologia dei veicoli dell'informazione. Il livello di lesività del falso in prospetto, d'altro canto, non appare inferiore a quello del falso in bilancio, posto che il prospetto è un documento per sua natura rivolto al pubblico e dotato di caratteristiche tali da determinare negli investitori un rilevante affidamento circa l'idoneità delle informazioni in esso contenute per l'effettuazione di scelte consapevoli di investimento.

Il numero 3) contempla il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

Rispetto alla fattispecie attualmente prevista dall'articolo 175 del testo unico della finanza si prevede una semplificazione nella descrizione della condotta (« attestano il falso od occultano informazioni »), che appare meglio calibrata sulla peculiare attività delle società di revisione. La garanzia di effettiva lesività è affidata alla formula presente anche nelle due precedenti ipotesi.

Il delitto di impedito controllo, di cui al numero 4), accorpa in una fattispecie di carattere generale comportamenti lesivi dello stesso interesse.

L'ipotesi resta centrata sul fatto degli amministratori, come nell'attuale articolo 2623, numero 3), del codice civile, ma si amplia ad offrire tutela al controllo, oltre che dei soci o dei sindaci, anche delle società di revisione.

Un'ipotesi di illecito amministrativo è contemplata dal numero 5) della lettera *a*) del citato comma 1, che prevede la riformulazione in termini più generali, per evitare minute previsioni sanzionatorie di scarso spessore (quale l'attuale articolo

2635 del codice civile), della disposizione dettata dall'articolo 2626 del codice civile.

Nei numeri 6), 7), 8) e 9) della medesima lettera *a*) sono enunciati i criteri direttivi per la revisione delle fattispecie poste a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale.

Pur nel rispetto delle coordinate fondamentali del sistema vigente, il nuovo regime prefigura una energica riduzione del numero delle figure criminose, in chiave di adeguamento ai principi di *extrema ratio* e di necessaria offensività dell'illecito penale, con conseguente rinuncia all'attuale estesa penalizzazione delle regole civili che presiedono alle operazioni potenzialmente pericolose per il capitale.

In tale prospettiva, il numero 6) delinea, anzitutto, la fattispecie della formazione fittizia del capitale, intesa a colpire unitariamente le condotte che incidono, inquinandolo, sul processo « genetico » del nucleo patrimoniale protetto, nei due momenti della costituzione della società e dell'aumento di capitale.

La fattispecie è costruita come reato di evento (formazione o aumento fittizio del capitale) a condotta vincolata. Le condotte integrative del delitto (attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società che si trasforma) corrispondono, in parte, a quelle già contemplate (nella cornice, peraltro, di reati di mera condotta) da norme incriminatrici vigenti (articoli 2629, 2630, numeri 1) e 2), del codice civile). Resta salva, comunque, in base alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 22 — per questa come per le altre fattispecie di omologa ispirazione — la possibilità di un coordinamento (anche mediante estensione delle previsioni punitive a violazioni similari) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni che sarà introdotta in attuazione dei criteri civilistici di delega.

Il numero 7) contempla la figura delittuosa dell'indebita restituzione dei conferimenti, la quale, atteggiandosi a fattis-

pecie generale di salvaguardia dell'integrità del capitale, punisce — sulla falsariga del vigente articolo 2623, numero 2), del codice civile — la restituzione, anche in forme simulate, dei conferimenti ai soci o la loro liberazione dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Il numero 8) propone la fattispecie dell'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, intesa a dare nuova ed unitaria veste alle figure criminose attualmente previste dai numeri 2) e 3) dell'articolo 2621 del codice civile.

Le novità attengono, in primo luogo, al pieno allineamento delle due ipotesi — oggi soggette a trattamento differenziato — della distribuzione di utili e di acconti sugli stessi: prevedendosi, in entrambi i casi, che la reazione punitiva scatti solo di fronte a ripartizioni di utili non effettivamente conseguiti o non distribuibili, in quanto destinati per legge a riserva.

Al fine di fugare le odierne incertezze interpretative circa la riconducibilità al modello punitivo dell'indebito riparto di riserve non formate con utili di gestione, è stata altresì configurata come condotta autonomamente rilevante la ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non possa essere per legge distribuita.

Per converso, tanto in rapporto alla ripartizione degli utili che delle riserve, l'area di protezione penalistica è stata circoscritta alle sole riserve obbligatorie per legge, con esclusione delle riserve non distribuibili per statuto. Si è ritenuta, infatti, non sufficientemente giustificata, nell'ottica della tutela del capitale, la salvaguardia penalistica di un vincolo patrimoniale che, in quanto originato da una deliberazione dei soci, attiene essenzialmente alla sfera « interna » dei rapporti amministratori-assemblea.

Riguardo alla figura delle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, il criterio dettato dal numero 9) prelude ad una costruzione della norma incriminatrice nel segno dell'autonomia rispetto alle disposizioni civili che regolano dette operazioni a fini di tutela del capitale sociale e delle riserve.

Non basterà, cioè, ad integrare il delitto, come nel sistema vigente (articolo 2630, numero 2), in riferimento agli articoli 2357, primo comma, e 2359-*bis*, primo comma, del codice civile), la mera inosservanza di dette disposizioni, ma occorrerà che la stessa abbia effettivamente determinato una indebita menomazione della sfera patrimoniale tutelata.

Viene ovviamente confermata, anche in rapporto alla fattispecie in parola, la limitazione della protezione penale alle sole riserve non distribuibili per legge.

Uguualmente nella direzione del rispetto del principio di necessaria offensività del reato si muove il criterio direttivo di cui al numero 10), concernente la fattispecie delle operazioni in pregiudizio dei creditori.

Sganciandosi dalla logica della tutela penale puramente « sanzionatoria », cui è ispirato il vigente articolo 2623, numero 1), del codice civile, l'esecuzione di riduzioni di capitale ovvero di fusioni con altra società o scissioni è sottoposta a pena, non per la mera violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali, ma in quanto da tale violazione sia derivato un concreto pregiudizio per i titolari dell'interesse protetto.

La fattispecie dell'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, contemplata dal numero 11), corrisponde a quella dell'articolo 2625 del codice civile. Il tratto differenziale è rappresentato dalla previsione di un evento di danno per i creditori, ad evitare che la punizione dell'inosservanza della regola che impone di anteporre questi ultimi ai soci nel riparto del ricavato della liquidazione si risolva nella criminalizzazione di un mero criterio di successione cronologica nei pagamenti.

Di particolare rilievo è il criterio enunciato dal numero 12), che prelude all'introduzione nel nostro ordinamento di una fattispecie di infedeltà patrimoniale, ben nota (sia pur con diverse configurazioni) nell'esperienza comparatistica.

La scelta si connette alla sperimentata incapacità dell'attuale sistema repressivo a fornire risposte adeguate alle esigenze di tutela del patrimonio sociale contro gli abusi dei titolari di poteri gestori. È con-

vinzione diffusa, infatti, che la manifesta insufficienza dell'impianto di settore — che propone, su tale versante, figure criminose poco incisive e di taglio formalistico (vedi, in particolare, gli articoli 2624, 2630, numero 1), e 2631 del codice civile) — non trovi adeguato correttivo nelle potenzialità delle norme incriminatrici comuni in tema di delitti contro il patrimonio (*in primis*, appropriazione indebita e truffa).

Riguardo alla concreta configurazione della fattispecie, si sono peraltro scartate soluzioni imperniate su concetti del tipo « abuso dei poteri » o « violazione dei doveri », il cui impiego rischierebbe di dilatare eccessivamente la figura criminosa e di renderne incerti i confini, collegando invece la reazione punitiva (sulla falsariga di quanto già previsto, nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela, dall'articolo 168 del testo unico della finanza) agli atti di infedeltà posti in essere in una situazione di conflitto di interessi. Presupposto, quest'ultimo, da intendere peraltro riferito a contrapposizioni d'interessi obiettive e preesistenti alla condotta, e non già emergenti solo in occasione di quest'ultima.

In pari tempo, la fattispecie è stata strutturata come reato di azione con evento di danno, identificando la condotta incriminata nel compimento o nella partecipazione alla deliberazione di atti di disposizione dei beni sociali, produttivi di danno patrimoniale per la società.

Sul versante soggettivo, la fattispecie è poi ulteriormente circoscritta dalla previsione di un dolo specifico di ingiusto profitto per l'agente o per altri.

Al fine di evitare disparità di trattamento prive di razionale giustificazione, l'incriminazione risulta estesa ai fatti commessi in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi e che abbiano cagionato un danno patrimoniale a questi ultimi.

L'ultima parte del numero 12) esclude il carattere dell'ingiustizia del profitto della società collegata o del gruppo, quando lo stesso risulti compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevol-

mente prevedibili (e, dunque, indipendentemente dalla loro effettiva verifica o da rigidi « bilanciamenti » quantitativi), derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. L'obiettivo è quello di evitare che la fattispecie si presti a qualificare penalmente, in presenza di situazioni di conflitto « formale » tra società del medesimo gruppo, operazioni che, isolatamente considerate, avvantaggino l'una società ai danni dell'altra, ma si inseriscano in un panorama di scambi intragruppo, anche *in fieri*, idonei ad assicurare in prospettiva un complessivo riequilibrio dei rapporti.

Accogliendo puntuali istanze provenienti da sedi internazionali e razionalizzando una direttrice d'intervento già sottesa — sia pure allo stadio « embrionale » — a norme incriminatrici vigenti, il numero 13) prevede una innovativa fattispecie di corruzione, che esporta in campo privatistico societario, con gli opportuni adattamenti (intesi anche ad orientare la fattispecie in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di un astratto « dovere di fedeltà » degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione), il tradizionale modello punitivo della corruzione (propria) di pubblico ufficiale.

Al numero 14) sono enunciati i principi ispiratori per la nuova formulazione del delitto di indebita influenza sull'assemblea.

Questo si trasforma, da reato proprio, qual è attualmente, in reato comune, essendo apparse meritevoli di sanzione anche le condotte di manipolazione dell'assemblea ascrivibili a soggetti che non rivestono la qualifica di amministratori, quali ad esempio i soci. Viene altresì conferita maggiore determinatezza alla condotta, precisando le note modali dell'illecito; nel contempo, si richiede un concreto risultato lesivo (l'illecita determinazione della maggioranza), strumentale al conseguimento di un ingiusto profitto.

L'omessa convocazione dell'assemblea, attualmente prevista come delitto, viene dal numero 15) trasformata in semplice illecito amministrativo — configurazione

che appare sufficiente per un efficace presidio — e riferita in termini unitari ad amministratori e sindaci, in modo da eliminare l'odierna disparità di trattamento sanzionatorio fra gli uni e gli altri.

Al fine di attribuire la necessaria determinatezza alla fattispecie, si prevede, altresì, che il legislatore delegato precisi, nell'eventuale silenzio della legge o dello statuto, il termine per l'adempimento richiesto.

La rinnovata ipotesi di aggio, di cui al numero 16), è destinata ad accorparsi, in un'unica figura di reato, le disperse e poco applicate fattispecie contenute nel codice civile (articolo 2628), nel testo unico della finanza (articolo 181) e nel decreto legislativo n. 385 del 1993, di seguito denominato « testo unico bancario » (articolo 138).

La disposizione risulta ispirata ad un obiettivo di semplificazione e, nel contempo, di precisazione degli elementi costitutivi. Viene eliminato, così, il riferimento alle notizie « esagerate o tendenziose », espressione sovrabbondante rispetto al requisito della falsità, risolvendo le altre note modali della condotta nelle « operazioni simulate o altri artifici ». Un ulteriore affinamento — anche sul piano della concreta lesività — è affidato al requisito dell'idoneità a provocare un'alterazione dei prezzi, qualificata anche da una specificazione dimensionale (« sensibile »), con funzione selettiva delle condotte punibili.

Nella seconda parte è trasfuso quanto appare ancora razionalmente attuale della figura dell'aggio bancario.

La lettera *b)* del comma 1 affida al legislatore delegato il compito di coordinare ed armonizzare le numerose fattispecie, previste dalla legislazione vigente, in tema di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni e di omesse comunicazioni alle autorità medesime: capitolo, questo, di notevole rilievo per completare organicamente la tutela penale dell'informazione societaria, considerata, questa volta, nella sua destinazione all'autorità

preposta alla vigilanza del settore (CONSOB, Banca d'Italia, ISVAP, eccetera).

Sempre sul piano del coordinamento, è altresì demandato al legislatore delegato di calibrare le norme incriminatrici a tutela del capitale sociale — di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* — con la nuova disciplina civilistica del capitale sociale, delle riserve e delle azioni.

La lettera *c)* del citato comma 1 prevede espressamente l'abrogazione di talune fattispecie criminose, la cui perdurante presenza nel sistema appare priva di adeguata giustificazione. Tali, in particolare, il delitto di divulgazione di notizie sociali riservate, di cui all'articolo 2622 del codice civile (praticamente ignoto nella pratica applicativa e destinato ad essere surrogato da una circostanza aggravante del reato comune di rivelazione del segreto professionale, *ex* articolo 622 del codice penale) ed il delitto di mendacio bancario (anch'esso finora quasi mai applicato).

È prevista, altresì, la soppressione dei delitti degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi: mentre, infatti, per quanto attiene all'estensione delle ipotesi di reati societari ai soggetti ora richiamati (attualmente prevista dall'articolo 2636 del codice civile), risponde meglio allo scopo la previsione di carattere generale ora introdotta alla lettera *e)*, seconda parte, del citato comma 1, riguardo alle ipotesi speciali previste dagli articoli 2636-2639 del codice civile, non sussistono ragioni per mantenere una disciplina derogatoria di quella generale in tema di delitti dei pubblici ufficiali.

Nell'ottica di evitare un'eccessiva rigidità nella griglia delle incriminazioni, la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 22 prevede l'introduzione di una circostanza attenuante, applicabile alla generalità delle fattispecie, basata sulla modesta lesività del fatto e destinata a collocarsi in uno spazio autonomo rispetto alla circostanza comune di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale, per l'assenza di una valutazione in termini patrimoniali dell'offesa. Viene altresì accordata al legislatore delegato la facoltà di prevedere circostanze aggravanti specifiche connesse alla

qualifica soggettiva degli autori dei singoli delitti, ove la stessa risulti significativa sul piano dell'offensività della condotta.

La lettera e) reca indicazioni sul tema dei « soggetti ».

Nell'intento di garantire maggiore certezza all'applicazione pratica delle norme incriminatrici, si affronta, in particolare, il tema della individuazione del cosiddetto « amministratore di fatto »: figura largamente riconosciuta in giurisprudenza ed al centro di vasto dibattito dottrinale.

L'esercizio « di fatto » delle funzioni viene definito come rilevante, per l'assunzione delle responsabilità inerenti alla qualifica formale (non posseduta), solo qualora l'attività svolta presenti elementi in grado di omologarla con quella tipica: ossia continuità nel tempo (in modo da escludere che atti isolati possano produrre conseguenze sul piano della responsabilità) e significatività rispetto alla gestione complessiva della società ed ai poteri caratteristici della funzione.

L'istituto della confisca è oggetto, nella lettera f), di un rafforzamento, in coerenza con le sollecitazioni della dottrina e con il panorama comparatistico. Si prevede, in particolare, la confisca obbligatoria, oltre che del prodotto o del profitto dei reati di cui alle lettere a) e b), anche dei beni utilizzati per commetterli, introducendo altresì la forma « per equivalente », ossia avente ad oggetto una somma di denaro o beni di valore corrispondente ai predetti elementi, qualora questi siano di impossibile recupero.

La confisca viene inoltre estesa ai beni appartenenti a società, enti o soggetti, che altrimenti sarebbero definibili come « estranei al reato » ai sensi dell'articolo 240 del codice penale: alla condizione, peraltro, che il reato sia stato commesso nell'interesse dei medesimi.

Si tratta di innovazioni che sono già in parte penetrate nell'ordinamento: ad esempio con la modifica dell'articolo 644 del codice penale, in tema di usura.

In coerenza con le linee guida dell'impianto, la lettera g) impone di riformulare le norme penali fallimentari che richiamano reati societari (vedi, in particolare,

l'articolo 223, secondo comma, numero 2), della legge fallimentare), in modo da limitarne l'applicazione ai soli casi in cui tra la commissione dei reati societari ed il dissesto sussista, in concreto, un rapporto causale.

Il tema della responsabilità delle persone giuridiche, e in specie delle società, è stato affrontato alla luce delle ormai univoche indicazioni in sede internazionale e dei vincoli che gravano in questo settore sul nostro ordinamento.

Una riforma nel senso del superamento del tradizionale principio *societas delinquere non potest* coinvolge valutazioni e misure che spettano solo al legislatore del codice penale, trattandosi di un istituto di carattere generale. Si è ritenuto, tuttavia, che nell'ambito della riforma del diritto penale delle società non potesse non trovare posto la previsione di una responsabilità di natura amministrativa, essendo il coinvolgimento della persona giuridica, per l'illecito commesso per suo conto o nel suo interesse, un condizione necessaria per un'efficace tutela dei beni esposti all'aggressione della criminalità d'impresa.

Cogliendo le preoccupazioni per le ripercussioni negative che siffatta responsabilità potrebbe avere sulla stabilità dell'impresa e sui molteplici interessi dalla stessa coinvolti, si è comunque previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie siano comprese tra un minimo e un massimo (con esclusione di meccanismi proporzionali), e siano suscettibili di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società, secondo il modello dell'articolo 133-bis del codice penale. Appare invero in ogni caso positivo, a fini preventivi, che i soci sappiano che almeno parte del loro investimento può essere eroso dalla condotta illecita dei *manager*, stimolando così l'attività di controllo; ma lo stesso « circolo virtuoso » può riferirsi anche alla struttura cui è affidata la gestione, che dovrebbe essere sollecitata a intraprendere le azioni necessarie per evitare che si creino condizioni favorevoli alla commissione di reati.

Questa pressione sui vertici della società giustifica anche la previsione di una

responsabilità in capo alla società nei casi in cui il reato sia stato bensì commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da un'adeguata e doverosa vigilanza dei soggetti sovraordinati.

Si prevede, infine, che la sanzione possa essere sospesa qualora la società dimostri di aver adottato misure in grado di scongiurare il ripetersi di altri fatti di reato. È qui evidente il richiamo, seppur consapevolmente parziale, all'esperienza dei cosiddetti « *compliance program* », la quale illustra l'utilità di limitare l'applicazione della sanzione ai soli casi nei quali la società non abbia mostrato l'intenzione e la capacità di adottare misure volte all'individuazione dei responsabili ed alla prevenzione degli illeciti.

La lettera *i*) prevede l'abrogazione delle vigenti norme in materia di reati societari, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove fattispecie. Al legislatore delegato è altresì affidato il compito di coordinare ed armonizzare con esse le norme vigenti, individuandone la più opportuna collocazione, nella prospettiva tendenziale dell'accorpamento e della semplificazione.

Nuove norme sulla giurisdizione (articolo 23).

Le disposizioni del comma 1 intendono anzitutto prefigurare, in termini generali, il modello di giudice cui devolvere le controversie e la trattazione di ogni altro ricorso camerale in materie che richiedono un elevato tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del commercio e della finanza. Dovrebbe trattarsi di un giudice inserito nella struttura dei tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché degli altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei relativi alla estensione territoriale, al volume del contenzioso e al numero delle imprese registrate nel circondario e, perciò, configurato come sezione specializzata dei tribunali medesimi. Nell'area di competenza per materia di tale sezione specializzata ricadono innanzitutto tutte le

questioni in materia societaria, ricomprese le cessioni delle partecipazioni sociali e i patti parasociali. Tenuto conto della elevata specializzazione di detta sezione nel settore del diritto dell'economia, si è ritenuto di inserire anche le questioni in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, nonché le questioni disciplinate dal testo unico della finanza e dal testo unico bancario. Ciò anche per assicurare una « massa critica » di controversie sufficiente a giustificare l'istituzione di appositi organi giurisdizionali in tutte le attuali sedi di corte d'appello.

Tenuto conto delle ragioni che sono alla base della riforma si è ritenuto di ricomprendere nella competenza delle sezioni specializzate anche la materia concorsuale, la cui trattazione richiede un elevato grado di comprensione dei problemi economici, finanziari e patrimoniali delle imprese. Si è però ritenuto che fosse eccessivo e controproducente porre a carico di dette sezioni l'onere di fronteggiare l'ingente numero di istanze di fallimento (spesso finalizzate solo ad esercitare pressione sul debitore per accelerare il pagamento di debiti) da cui sono gravati i tribunali italiani; e, per analoghe ragioni, è apparso inopportuno attribuire alle medesime sezioni anche i compiti gestori inerenti alle procedure concorsuali. Ciò anche in ossequio al principio di terzietà del giudice, che male si adatta a situazioni in cui il magistrato che valuta l'opportunità di promuovere un'azione per il fallimento ed il magistrato che su quell'azione è poi chiamato a giudicare fanno parte del medesimo organo giurisdizionale. Il legislatore delegato potrà poi valutare più in dettaglio come articolare l'accennata distinzione di competenza (ad esempio, attribuendo alla sezione specializzata la funzione di giudice dell'opposizione a dichiarazione di fallimento).

Con riguardo a tutte le materie di cui si tratta, lo stesso legislatore delegato dovrà disciplinare la competenza in caso di connessione con procedimenti aventi oggetto diverso e, più in generale, fissare

regole processuali che agevolino la definizione immediata e definitiva di qualsiasi dubbio in tema di competenza.

La riforma è circoscritta all'area giurisdizionale oggi riservata al giudice ordinario, e dunque prescinde da ogni intento di rivedere gli incerti confini tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, anche se, tenuto conto della istituzione di un giudice specializzato, questi confini potranno essere ripensati in un prossimo futuro soprattutto nel settore del diritto dell'economia.

La regolamentazione dei mezzi di gravame avverso i provvedimenti emessi dalla sezione specializzata non si presta ad un approccio unitario. A parte le diversità di regime già esistenti, in proposito, tra giurisdizione contenziosa e volontaria, nonché in molte fattispecie comprese nell'una e nell'altra di tali categorie, potrebbe essere opportuno lasciare spazio ad ulteriori diversificazioni in ragione delle differenti esigenze di tutela che di volta in volta si pongono e che già ora hanno determinato, in taluni campi, la previsione di un giudizio di merito in unico grado. È apparsa perciò preferibile una disposizione di carattere generico, che faccia salve tali diversità, ma nel contempo eviti il rischio di un giudice dell'impugnazione meno competente, in termini di professionalità specifica, rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale esigenza non può non valere anche per la Cassazione, non solo perché pure quel giudice può essere oggi chiamato a valutazioni che attengono al merito (confronta articolo 384, primo comma, del codice di procedura civile) ma anche perché la corretta formulazione di un giudizio di legittimità non può comunque prescindere dalla totale comprensione dei profili di merito.

L'attuale dislocazione sul territorio nazionale di un elevato numero di tribunali, molti dei quali con organici di dimensioni medio-piccole, sconsiglia la istituzione di sezioni specializzate presso quei tribunali che solo saltuariamente avrebbero occasione di trattare questioni commerciali. Un adeguato grado di specializzazione

nella materia presuppone, viceversa, l'esame di una ricca e varia casistica, che consenta al giudice di aggiornare costantemente e di affinare progressivamente la propria esperienza specifica. Donde la scelta di prevedere una competenza territoriale di dimensione distrettuale e solo per eccezione circondariale; scelta cui, in un settore fortemente dinamico qual è quello del diritto commerciale, non sembrano ostare serie ragioni di accessibilità del servizio giustizia per i cittadini più decentrati.

Scartata l'ipotesi di un tribunale di commercio « alla francese », formato solo da esponenti del mondo commerciale, e che è attualmente oggetto di un intervento di riforma per contrastare non solo situazioni degenerative ma anche per recuperare una terzietà del giudice, la composizione della sezione specializzata potrebbe alternativamente ispirarsi a due diversi modelli, già presenti nel nostro ordinamento: quello del giudice del lavoro e quello del giudice agrario e minorile. Il primo fa leva su un elevato grado di specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione esclusiva della materia, il secondo integra nello stesso organo giudicante esperti di settore dotati di professionalità diverse da quelle del giudice togato. La seconda soluzione presenta serie controindicazioni. L'individuazione dei componenti non togati appare, infatti, tutt'altro che agevole, dovendosi per un verso assicurarne l'elevato livello professionale e, per altro verso, evitare il rischio di far cadere la scelta su soggetti che, proprio per la loro elevata professionalità, siano consulenti abituali di imprenditori interessati all'affermarsi dell'uno piuttosto che dell'altro indirizzo giurisprudenziale. Quella scelta implicherebbe, poi, la necessità di configurare l'organo giudicante sempre in forma collegiale. Ciò ha indotto a privilegiare il primo dei due modelli suindicati.

Sembra in ogni caso opportuno prevedere strumenti specifici di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati che — secondo adeguati sistemi di rotazione — comporranno le sezioni in esame,

essendo notoriamente la preparazione dei giuristi assai poco orientata alla conoscenza dei fenomeni economici, la cui comprensione è del pari assente nei criteri di selezione per l'accesso all'ordine giudiziario.

È nota la difficoltà di conciliare i tempi di un processo ordinario con le esigenze di certezza degli atti e dei rapporti giuridici in campo economico. Una pronuncia che ponesse nel nulla gli effetti, ad esempio, di una deliberazione di aumento di capitale sociale già da tempo eseguito, dopo che siano stati già emessi i relativi titoli azionari e questi abbiano preso a circolare, determinerebbe una delicatissima situazione. Si rischierebbe, alternativamente, di mettere a repentaglio una serie di posizioni giuridiche derivate a catena da quella emissione, oppure — ove ciò non fosse ritenuto possibile — di rendere la pronuncia giudiziale sostanzialmente lettera morta. Proprio per evitare situazioni di tal fatta sono state emanate, in determinati settori, norme di sbarramento che impediscono di invalidare atti societari dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese (si pensi all'articolo 2504-*quater* del codice civile, sul cui modello potrebbero essere disciplinati gli effetti sananti della pubblicità anche per altri tipi di deliberazioni societarie). Per le medesime ragioni, in termini anche più generali, accade però che la fase decisiva di quasi tutte le controversie in tema di validità delle deliberazioni assembleari di società si concentri nell'eventuale provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata. Se la sospensione è concessa, quella deliberazione sarà ormai infatti destinata a non avere mai più esecuzione; se, viceversa, essa è negata, difficilmente sarà poi possibile rimettere in discussione, a distanza di anni, gli effetti irreversibilmente prodotti dalla deliberazione medesima: sicché la causa, di fatto, continuerà ormai solo in una prospettiva risarcitoria (se non soltanto per le spese).

Si è ritenuto pertanto opportuno introdurre in modo più esplicito — e, soprattutto, più generale — un procedimento d'urgenza espressamente destinato, in que-

sto settore, alla cosiddetta « tutela reale », sufficientemente rapido da assicurare l'effettività di siffatta tutela, ma nel contempo tale da salvaguardare il diritto di difesa degli interessati. A questo scopo tende il procedimento di tipo cautelare, previsto dal comma 2, lettera *b*), rispetto al quale la successiva instaurazione del giudizio di merito è solo facoltativa. Dovrebbe restare fermo, comunque, che il provvedimento immediato, ancorché definitivo in punto di tutela reale, non è suscettibile di produrre un vero e proprio giudicato (incompatibile con i caratteri pur sempre sommari del giudizio in questione) e quindi non pregiudica la possibilità di rimettere in discussione ad altri fini la validità dell'atto impugnato, promuovendo ad esempio un successivo giudizio ordinario avente ad oggetto eventuali pretese risarcitorie.

Lo strumento conciliativo nelle controversie in materia commerciale — vuoi quelle trattate con rito ordinario, vuoi quelle incardinate nel procedimento d'urgenza — è di particolare utilità. Potrebbe solo dubitarsi dell'opportunità di prevedere il tentativo di conciliazione come obbligatorio o solo come facoltativo nel corso del procedimento. I connotati di particolare specializzazione del giudice ed il peculiare carattere di alcune delle controversie che potrebbero essere sottoposte al suo esame (si pensi, ad esempio, alle materie previste dalla legislazione *anti-trust*, dal testo unico bancario o dal testo unico della finanza), fanno propendere per la soluzione più flessibile lasciando al giudice la valutazione circa l'opportunità di esperire il tentativo.

Appare comunque utile, in tale contesto, prevedere espressamente che il giudice abbia la possibilità di assegnare un termine per la eventuale rimozione delle ragioni di lite.

Per assicurare effettività e serietà al tentativo di conciliazione viene attribuito al giudice il compito di formulare concrete proposte conciliative e prevedere — sul modello delle controversie in tema di pubblico impiego — che si tenga conto dell'atteggiamento assunto al riguardo dalle parti al fine di attribuire le spese di lite.

Il ricorso ai procedimenti camerali in materia commerciale si è spesso rivelato un utile strumento di risoluzione rapida di questioni che solo con molte difficoltà avrebbero trovato uno sbocco in sede contenziosa. In questa stessa utilità si nasconde, però, il rischio dell'abuso dello strumento, ossia di trasformare quei procedimenti in scorciatoie per la definizione di vertenze in modo sommario e senza adeguate garanzie. Rischio soprattutto derivante dall'esilità e dalla eccessiva multifunzionalità del modello processuale offerto dal codice in tema di procedimenti camerali. Donde la necessità di introdurre regole procedurali più specificamente calibrate sulle diverse esigenze dei procedimenti camerali in materia commerciale, con la conseguenza che il legislatore delegato potrà, se del caso, fissare regole più aderenti alle caratteristiche, ad esempio, del procedimento di omologazione, di quello *ex* articolo 2409 del codice civile, di quello per la nomina giudiziale dei liquidatori, eccetera.

Costituisce una significativa innovazione l'istituzione di forme di pubblicità sui tempi medi di trattazione, distinti per tipologie di questioni, nelle diverse sedi giudiziarie. Così come sarebbe utile impegnare i responsabili degli uffici giudiziari interessati a fare previsioni sui tempi di trattazione futuri, per confrontare poi i risultati conseguiti con le previsioni formulate. Il confronto e la necessità di eventualmente giustificare un eccessivo allungamento dei tempi potrebbero anche costituire un benefico stimolo per una più razionale organizzazione delle risorse di cui ciascun ufficio dispone.

Nella materia societaria sono spesso sorti dubbi circa la possibilità di ricorrere allo strumento arbitrale, perché non sempre è ben certo il confine tra l'area della disponibilità e quella dell'indisponibilità

dei diritti dedotti in lite. La maggiore difficoltà risiede, com'è chiaro, nell'esistenza di interessi di carattere generale (o comunque diffuso) spesso toccati dalle deliberazioni impugnate. Per agevolare il superamento di tali difficoltà si sono previsti arbitrati che, pur vertendo su materie ritenute di per sé non disponibili, siano circoscritti, nella loro effettiva portata, alla sola posizione delle parti in lite e quindi, sostanzialmente, non siano in grado di intaccare i profili reali degli atti oggetto di controversia.

Infine, deve essere evitato il rischio che su uffici di nuova istituzione, già per questo inevitabilmente bisognosi di un periodo di rodaggio, si scarichi immediatamente il peso di un arretrato. Il che potrebbe apparire penalizzante per chi sia interessato alla trattazione di cause già da gran tempo pendenti. Tuttavia, il pericolo di compromettere sin da principio la prospettiva di una giustizia commerciale funzionale sembra tale da giustificare una scelta che, comunque, il legislatore delegato resta libero in qualche misura di graduare.

La prevista istituzione di sezioni specializzate non comporta oneri aggiuntivi, né in termini di spese di personale amministrativo e di magistratura, né in termini di spese di funzionalità delle sezioni stesse.

Alle sezioni, infatti, verrà applicato parte del personale già in servizio negli uffici giudiziari, tenuto conto anche dell'incremento dell'organico del personale di magistratura previsto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante: « Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura ».

Le spese di funzionamento, infine, possono essere soddisfatte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DELEGA LEGISLATIVA

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di riforma del diritto delle società).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 23.

2. Il Governo è delegato altresì a coordinare con le disposizioni dettate in attuazione della delega di cui al comma 1 le norme vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modificazioni necessarie.

3. Gli schemi dei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, con le

procedure di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

TITOLO II

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE

CAPO I

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. La riforma della disciplina delle società di capitali deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la crescita e la competitività delle imprese, agevolando la costituzione e la gestione delle società e riducendo i costi di contrattazione e di finanziamento;

b) prevedere, nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative d'impresa, la disciplina della società a responsabilità limitata, della società per azioni, della società per azioni semplificata e della società in accomandita per azioni. A quest'ultima saranno applicabili le norme sulla società per azioni o sulla società per azioni semplificata;

c) definire idonei strumenti per risolvere le controversie tra i soci, assicurando altresì adeguata tutela ai soci di minoranza;

d) prevedere norme dirette a proteggere l'interesse dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto degli effetti economici delle scelte di regolamentazione ed evitando ingiustificate limitazioni all'autonomia statutaria e alla flessibilità della gestione sociale;

e) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi della personalità giuridica;

f) disciplinare i gruppi di società tenendo conto delle esigenze di trasparenza, di prevenzione dei conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci di minoranza e dei creditori sociali.

2. La nuova disciplina di cui al comma 1 deve altresì essere conforme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applicazione del principio di sussidiarietà.

CAPO II

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ART. 3.

(Società a responsabilità limitata).

1. La riforma della disciplina delle società a responsabilità limitata deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme in grado di rispondere alle esigenze proprie delle imprese di piccole e medie dimensioni e con più ristretta base sociale;

b) prevedere una disciplina suppletiva dei profili organizzativi, riconoscendo ampio spazio all'autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale ai rapporti tra i soci, salvaguardando il loro diritto ad una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale;

d) semplificare la disciplina degli organi sociali, consentendo libertà di adottare le forme organizzative che, nel rispetto dei diritti dei terzi, soddisfino le esigenze dei soci.

2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi di carattere particolare:

a) abolire il procedimento di omologazione;

b) affidare direttamente all'ufficio del registro delle imprese il controllo formale della corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge;

c) ridurre il contenuto minimo dell'atto costitutivo, rendendo obbligatorie le sole indicazioni della denominazione, della sede della società, del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, nonché dei soggetti che amministrano e che hanno la rappresentanza della società;

d) modificare la disciplina dei conferimenti, ampliando il novero dei beni conferibili, ponendo un limite oltre il quale la procedura di valutazione dei crediti e dei beni in natura diviene obbligatoria ed eliminando comunque la nomina di un esperto estimatore da parte dell'autorità giudiziaria;

e) determinare la misura minima del capitale in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni;

f) riconoscere all'autonomia statutaria la possibilità di diversificare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai diritti amministrativi;

g) disciplinare la circolazione delle partecipazioni, lasciando ampia autonomia ai soci nell'introdurre clausole di prelazione e di gradimento e vietando clausole di intrasferibilità che non siano collegate alla possibilità di esercizio del diritto di recesso;

h) prevedere che l'atto costitutivo possa introdurre clausole che consentano alla società o ai soci, entro un determinato periodo e al valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale, di acquistare le quote cadute in successione;

i) consentire agli statuti la libera determinazione delle cause di recesso, disciplinando le modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una perizia indipendente, e assicurando in ogni caso idonee garanzie per i creditori sociali;

l) disciplinare l'organizzazione della società prevedendo due organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone il funzionamento e lasciando comunque ai soci la facoltà di adottare modalità organizzative diverse, nel rispetto del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile;

m) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci;

n) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, prevedendo la possibilità che, tramite ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale;

o) consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, demandando all'autonomia statutaria la possibilità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli soci;

p) consentire l'emissione e il collocamento di titoli di debito nei confronti di operatori qualificati, vietando in ogni caso l'appello diretto al pubblico risparmio;

q) stabilire i limiti dimensionali oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

r) agevolare la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni e in società per azioni semplificata, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso di soci;

s) introdurre norme inderogabili per la conservazione del capitale sociale nonché per il rafforzamento della tutela dei creditori sociali in caso di dissesto.

CAPO III

SOCIETÀ PER AZIONI

ART. 4.

(Ambito di applicazione).

1. Salvo che risulti diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le società per azioni, ad eccezione di quelle di cui al capo IV.

ART. 5.

(Costituzione, conferimenti, azioni e obbligazioni).

1. La riforma della disciplina della costituzione, dei conferimenti, delle azioni, delle obbligazioni e degli acconti sui dividendi deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione attraverso la previsione di un solo controllo sulla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 del codice civile, limitando la rilevanza dei vizi nella fase costitutiva;

b) prevedere che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

c) consentire la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori;

d) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e richiedere, quale condizione per l'iscrizione, il versamento di un quarto del capitale sottoscritto;

e) ampliare il novero dei beni conferibili, riservando la stima dei conferimenti in natura ad esperti, che possono essere persone fisiche, società di persone o persone giuridiche, designati dall'autorità giudiziaria o scelti dai soci nell'ambito di elenchi autorizzati dalla medesima autorità, e ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Il Governo, nel dare attuazione alla presente delega, si avvale della facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, di seguito denominata « seconda direttiva »;

f) consentire l'emissione di azioni senza valore nominale; in tale caso il capitale sociale è rappresentato dal valore complessivo dei conferimenti in denaro o in natura effettuati;

g) rendere possibile l'emissione di azioni riscattabili, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 39 della seconda direttiva, nonché l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi, anche con caratteristiche differenti da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni;

h) ridurre i vincoli all'emissione di strumenti finanziari, rispetto al capitale o al patrimonio o ad analoghi indicatori, anche ove previsti da leggi speciali o da disposizioni di attuazione delle stesse. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di Paesi membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti finanziari, non sono previsti limiti quantitativi di emissione;

i) attribuire agli statuti la scelta dell'organo competente a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi, riservandola all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione;

l) coordinare tra loro le disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione, di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché di forme di circolazione delle azioni e di libro dei soci;

m) consentire la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei soli limiti previsti dalla seconda direttiva;

n) prevedere che, nelle società che non hanno azioni quotate, lo statuto possa attribuire al socio in possesso di azioni che rappresentino almeno il 95 per cento del capitale sociale il diritto di acquisto delle restanti azioni.

ART. 6.

(*Assemblee e patti parasociali*).

1. La riforma della disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire forme di pubblicità dell'avviso di convocazione dell'assemblea alternative alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) ridurre il termine previsto per il deposito delle azioni in previsione dell'adunanza assembleare;

c) prevedere la possibilità che gli statuti disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari della disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari e del diritto di recesso;

d) consentire agli statuti delle società che non hanno azioni quotate di prevedere per l'assemblea straordinaria i *quorum* previsti dall'articolo 126 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) estendere la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto a tutte le società con più di duecento soci, consentendo, anche per le società con azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario;

f) disciplinare le modalità di esercizio del voto in via telematica;

g) disciplinare il conflitto d'interessi del socio vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto;

h) disciplinare la figura del presidente dell'assemblea, con riferimento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la società e verso i singoli soci per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri;

i) estendere a tutte le società la disciplina dei patti parasociali dettata per le società quotate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'eccezione degli obblighi di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e di comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. Potranno prevedersi forme alternative di pubblicazione per via telematica per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico.

ART. 7.

(Amministrazione e controlli interni).

1. In sede di riforma, alle società per azioni deve essere consentito di scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

a) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri d'informazione e d'ispezione. Nella definizione dei requisiti d'indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolamentazione;

b) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione

sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi. Gli statuti possono prevedere che una quota, non superiore alla metà, dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo detterà al fine di assicurare, in particolare, il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza è di competenza dell'assemblea;

c) un sistema che preveda un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale, dotato dei poteri e delle competenze previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. In mancanza di diversa scelta statutaria, le società per azioni saranno rette dal sistema indicato al comma 1, lettera c).

ART. 8.

(Organizzazione e funzionamento degli organi di gestione, amministrazione e controllo).

1. In materia di riforma degli organi di gestione, amministrazione e controllo, la disciplina deve:

a) consentire che le riunioni degli organi si svolgano anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe;

b) disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodica dei soci sulle operazioni effettuate. Le operazioni devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti interessati. Il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione

deve escludere dal voto l'amministratore interessato. In caso di amministratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea; tale autorizzazione è richiesta altresì in caso di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in potenziale conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo, da individuare in sede di attuazione della presente delega;

c) disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di gestione, distinguendo tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli amministratori nominati in conformità della legge e dello statuto gli amministratori di fatto;

d) prevedere, in caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto d'interessi, l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, nonché l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società ogni profitto realizzato, direttamente o indirettamente, mediante l'operazione interessata;

e) consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'organo di gestione, persone giuridiche;

f) prevedere che il controllo legale dei conti sia di competenza di un revisore esterno, indipendentemente dal modello organizzativo prescelto ai sensi dell'articolo 7;

g) disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni all'attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'integrità, l'indipendenza e l'obiettività dei revisori contabili. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sarà consentita anche ai revisori contabili persone fisiche.

ART. 9.

(Diritti e poteri delle minoranze).

1. In materia di riforma della disciplina dei diritti e poteri delle minoranze, la riforma è diretta a:

a) consentire ad una minoranza pari al 5 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto;

b) estendere a tutte le società la disciplina prevista dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di azione di responsabilità degli amministratori, chiarendone i profili processuali;

c) riconoscere agli statuti la possibilità di prevedere, a favore del socio dissenziente da deliberazioni dell'assemblea, ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 2437 del codice civile, prevedendo che al socio recedente spetti, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, una somma di denaro che rappresenti una stima congrua del valore della partecipazione e adottando cautele idonee al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori sociali;

d) ampliare i diritti d'ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale;

e) definire, ove opportuno, limiti e modalità per l'esercizio dei poteri e dei diritti indicati nelle lettere da a) a d), al fine di prevenirne l'abuso;

f) rendere applicabili anche alle società bancarie le norme in materia di denuncia di gravi irregolarità, di cui all'articolo 2409 del codice civile, ed estendere a tutte le società i *quorum* previsti dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) nei casi in cui ai sensi della legislazione vigente o in applicazione del

presente articolo siano riconosciuti diritti e poteri ai soci che rappresentano almeno una data quota del capitale sociale, prevedere che gli stessi diritti e poteri siano riconosciuti ai soci che detengono almeno una determinata partecipazione sociale, espressa in ammontare di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio annuale, distinguendo a tale scopo tra le società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico e le società a base azionaria ristretta.

ART. 10.

*(Modificazioni statutarie
e operazioni sul capitale).*

1. La riforma della disciplina delle modificazioni statutarie e delle operazioni sul capitale deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire all'organo amministrativo, salvo diversa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statutarie richieste da leggi o da altre disposizioni normative, nonché all'apertura o chiusura di nuove sedi;

b) consentire agli statuti di prevedere che determinate clausole siano modificabili soltanto all'unanimità;

c) individuare le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, in considerazione delle esigenze di tutela dei soci di minoranza, dei creditori sociali e dei terzi;

d) prevedere il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti da deliberazioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni;

e) prevedere che gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione possano essere deliberati nei limiti e alle condizioni previsti dalla seconda direttiva;

f) consentire la delega agli amministratori, entro un ristretto limite temporale eventualmente stabilito, per le società

con azioni quotate, dal regolamento del mercato, della scelta circa l'esclusione e la limitazione del diritto di opzione;

g) prevedere che le società possano deliberare, con le medesime maggioranze previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera nel registro delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte del tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se la riduzione del capitale è superiore ad un terzo e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite, non devono essere previste norme, a tutela dei terzi e dei creditori, più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva; in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, devono essere previsti un rafforzamento degli obblighi d'informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

CAPO IV

SOCIETÀ PER AZIONI SEMPLIFICATE

ART. 11.

(Società per azioni semplificate).

1. La disciplina delle società per azioni semplificate deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disporre l'applicabilità della disciplina emanata per le società per azioni in

attuazione del capo III, salve le deroghe previste dalle lettere seguenti;

b) consentire agli statuti di:

1) definire le modalità di convocazione dell'assemblea, anche facendo ricorso a mezzi telematici;

2) determinare le maggioranze richieste per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea;

3) derogare, in presenza di un numero di soci inferiore a venti e salva la previsione di adeguate cautele a tutela delle minoranze, al principio di collegialità nel funzionamento delle assemblee;

4) disciplinare la rappresentanza nelle assemblee;

5) ampliare le competenze del consiglio di sorveglianza, ove la società opti per il sistema indicato nell'articolo 7, comma 1, lettera b);

6) innalzare fino al 15 per cento la quota di capitale richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle minoranze;

7) riservare la nomina di una quota di amministratori ai titolari di particolari categorie di azioni e prevedere la possibilità che all'elezione degli organi sociali possano concorrere anche i titolari di azioni diverse dalle ordinarie ovvero di strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni;

8) prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico;

9) derogare alle regole in materia di autorizzazione assembleare per le operazioni in potenziale conflitto di interessi di ammontare particolarmente significativo;

10) attribuire agli amministratori la competenza a deliberare gli acquisti di azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti per le società per azioni, ferma la responsabilità degli amministratori in caso

di lesione del principio di parità di trattamento dei soci;

11) regolare la misura della partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite nonché i diritti amministrativi spettanti;

12) attribuire ad una minoranza di soci il diritto di ottenere la trasformazione in società per azioni;

13) elevare, entro limiti massimi stabiliti in via generale, le soglie richieste per l'esercizio dei diritti e dei poteri delle minoranze;

c) prevedere quali delle clausole statutarie indicate nella lettera *b)* possano essere introdotte o soppresse all'unanimità ovvero a condizione che i soci dissenzienti possano recedere;

d) prevedere che, salvo che lo statuto disponga diversamente, in caso di trasformazione della società per azioni semplificata in società per azioni, ai soci dissenzienti non spetti il diritto di recesso;

e) prevedere che gli strumenti finanziari emessi da società per azioni semplificate non possano essere oggetto di sollecitazione all'investimento ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma la facoltà di collocare strumenti finanziari presso operatori qualificati;

f) agevolare la trasformazione della società per azioni semplificata in società per azioni, consentendo la conservazione di eventuali clausole statutarie adottate ai sensi della lettera *b)*, numeri 1), 2), 5), 7) e 8), per il termine massimo di un anno, a condizione che la società non proceda nel frattempo alla sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio;

g) prevedere che alle società per azioni semplificate siano applicabili le direttive comunitarie previste per le società per azioni, ad eccezione della seconda direttiva; nelle materie da questa disciplinate, il Governo deve dettare una disci-

plina ispirata a maggiore flessibilità, con particolare riguardo alle norme in materia di conferimenti e di aumento e riduzione del capitale sociale, in conformità al criterio generale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

CAPO V

SOCIETÀ COOPERATIVE

ART. 12.

(Società cooperative).

1. La riforma della disciplina delle società cooperative e della normativa connessa deve essere ispirata ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) valorizzare gli istituti che garantiscono il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci operatori;

b) valorizzare l'efficienza imprenditoriale ed incentivare l'accesso delle società al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci operatori e finanziatori alle deliberazioni assembleari;

d) garantire un più efficiente funzionamento degli organi amministrativi e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) limitare il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione la cui funzione è riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione.

2. La riforma di cui al comma 1 deve essere altresì ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi di carattere particolare:

a) prevedere che alle società si applichino, in quanto compatibili con la

disciplina loro specificatamente dedicata, le norme della presente legge dettate rispettivamente per la società per azioni, per la società per azioni semplificata e per la società a responsabilità limitata, a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, della presenza di soci finanziatori o di obbligazionisti, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico;

b) valorizzare l'istituto del ristorno, assicurando criteri di determinazione trasparenti e coerenti con il principio di chiarezza del bilancio;

c) assicurare ai soci finanziatori una adeguata tutela sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In tale prospettiva, disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, nonché i limiti alla distribuzione delle riserve;

d) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali e fatte salve in ogni caso la specificità della funzione mutualistica e le riserve di attività previste dalla legislazione vigente, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

e) favorire l'apertura della compagine sociale, garantendo la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di ammissione dei soci attraverso provvedimenti motivati e ispirati a criteri oggettivi definiti dagli statuti;

f) prevedere norme che favoriscano la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari valorizzando la funzione delle assemblee separate. In tale prospettiva, definire i parametri dimensionali e le materie per le quali rendere obbligatorio il ricorso alle assemblee separate;

g) ampliare la possibilità di delega dell'esercizio del diritto di voto, individuando limiti quantitativi e modalità operative che tengano conto delle caratteri-

stiche e della dimensione della compagine sociale, nella salvaguardia dello scopo mutualistico delle cooperative;

h) ampliare i poteri di informazione dei soci e in particolare di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo alla consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari;

i) consentire che gli statuti prevedano la presenza di amministratori non soci, anche in considerazione della previsione di requisiti di professionalità da parte di leggi speciali;

l) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e al numero dei mandati, in relazione alla dimensione delle società;

m) consentire agli statuti di derogare alla regola generale del voto capitario limitatamente alle cooperative con carattere consortile, in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

n) sancire l'applicabilità alle società cooperative del controllo giudiziale disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile;

o) eliminare il controllo dell'autorità governativa, di cui all'articolo 2543 del codice civile, sulle cooperative non costituzionalmente riconosciute;

p) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta con riferimento alla presenza degli obblighi di accumulazione patrimoniale nei limiti di cui alla lettera *c)*, alla coerenza degli statuti con i principi di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, alle modalità di attuazione degli scopi solidaristici di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, nonché al perseguimento di finalità di utilità sociale;

q) modificare la disciplina della vigilanza sulla cooperazione costituzionalmente riconosciuta, valorizzando le funzioni di autoregolamentazione delle associazioni di categoria, nel rispetto dei criteri direttivi definiti dall'autorità pubblica;

r) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella della cooperazione bancaria.

CAPO VI

GRUPPI DI SOCIETÀ, BILANCIO, OPERAZIONI STRAORDINARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 13.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni emanate ai sensi del presente capo si applicano alle società per azioni, alle società per azioni semplificate e, in quanto compatibili, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

ART. 14.

(Gruppi di fatto e di diritto).

1. La riforma della disciplina dei gruppi deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle predette nozioni le singole discipline facciano riferimento. Ove opportuno, a fini di semplificazione normativa, il Governo potrà sostituire le nozioni di controllo previste da leggi speciali mediante rinvio alle nozioni di controllo solitario e congiunto definite in attuazione dalla presente lettera;

b) prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate;

c) disporre l'applicabilità delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), alle operazioni tra

società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per conflitto d'interessi potranno essere esclusi, qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purché tali vantaggi siano adeguatamente determinati;

d) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo per i soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere o di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto;

e) consentire che gli statuti delle società dominate dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quella del conflitto d'interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni vigenti in materia d'informazione sulle operazioni tra società del gruppo;

f) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subito dalla società dominata;

g) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intra-gruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo;

h) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri

di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, qualora l'insufficienza del patrimonio di queste al soddisfacimento dei crediti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante;

i) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante.

ART. 15.

(Disciplina del bilancio).

1. La riforma della disciplina del bilancio deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio;

b) rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate;

c) regolamentazione delle poste del patrimonio netto idonea ad assicurare una disciplina chiara e precisa delle stesse in relazione ai criteri di formazione e di utilizzo;

d) ampliamento delle ipotesi in cui sono ammessi il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

e) individuazione dei criteri per il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, delle operazioni a pronti e a termine, nonché delle operazioni di locazione finanziaria;

f) previsione della possibilità, per le società a chiara vocazione internazionale, di utilizzare principi contabili internazionalmente riconosciuti per la redazione del bilancio consolidato;

g) armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito d'impresa con le modifiche introdotte in attuazione del presente articolo e fissazione delle più opportune disposizioni transitorie in relazione alle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali modifiche.

ART. 16.

(Operazioni societarie straordinarie).

1. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo.

2. La riforma della disciplina delle operazioni societarie straordinarie deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare e semplificare il procedimento, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni, fusioni e scissioni eterogenee;

c) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero;

d) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo al perfezionamento di operazioni societarie straordinarie.

ART. 17.

(Scioglimento e liquidazione).

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione deve essere ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire agli amministratori di compiere nuove operazioni, anche dopo lo

scioglimento della società, al fine di preservare il valore dell'azienda sociale;

b) disciplinare più compiutamente il procedimento di liquidazione, apportandovi le possibili semplificazioni;

c) introdurre il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, salve le legittime cause di prelazione;

d) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali avverso lo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori;

e) prevedere gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche per quanto attiene all'ipotesi di sopravvivenze attive o passive.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 18.

(Società di capitali e cooperative esistenti).

1. Le società di capitali e cooperative esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge adeguano gli statuti alle disposizioni di tali decreti entro il termine di due anni dalla data della loro entrata in vigore; a tale scopo può essere prevista la riduzione delle maggioranze necessarie per le relative deliberazioni. Decorso il predetto termine senza che la società abbia adottato le modifiche richieste, essa deve essere posta in liquidazione.

2. Le modificazioni statutarie di cui al comma 1 e le trasformazioni da società a responsabilità limitata o società per azioni in società per azioni semplificata, deliberate entro il medesimo termine di cui al citato comma 1, sono esenti da ogni tributo, imposta o tassa.

3. Nei casi di trasformazione di cui al comma 2, al socio dissenziente non spetta il diritto di recesso.

ART. 19.

*(Partecipazione a società
in accomandita semplice).*

1. Le società di capitali possono partecipare, in qualità di soci accomandanti, a società in accomandita semplice.

ART. 20.

(Fusioni fra società per azioni).

1. Le fusioni fra società per azioni, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

ART. 21.

(Disposizioni antiriciclaggio).

1. Nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, il Governo potrà prevedere norme finalizzate a potenziare la trasparenza degli assetti proprietari delle società di capitali al fine di prevenire possibili forme di infiltrazione criminale nei circuiti economici e finanziari.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI ILLECITI

ART. 22.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consi-

stente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impe-

discono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori gene-

rali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali auto-

rità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le

disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire cinquanta milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri

di aver adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

TITOLO IV

NORME SULLA GIURISDIZIONE

ART. 23.

(Nuove norme sulla giurisdizione).

1. Il Governo è delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b)* e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)*, una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giu-

dizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera *a)*, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) alla possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

Lire 2300 = € 1,19



14PDL0001630